

Edison S.p.A.

Milano, Italia

**Progetto di Sviluppo
Campo Vega B
Concessione di Coltivazione
C.C6.EO – Canale di Sicilia**






**Approfondimenti alle
Osservazioni della
Provincia di Ragusa
(Prot. No. 015063 del
4 Aprile 2013)**



Edison S.p.A. Milano, Italia

**Progetto di Sviluppo
Campo Vega B
Concessione di Coltivazione
C.C6.EO – Canale di Sicilia**

**Approfondimenti alle
Osservazioni della
Provincia di Ragusa
(Prot. No. 015063 del
4 Aprile 2013)**

Preparato da	Firma	Data
Marco Donato		17 Maggio 2013
Andrea Giovanetti		17 Maggio 2013
Controllato da	Firma	Data
Marco Compagnino		17 Maggio 2013
Approvato da	Firma	Data
Claudio Mordini		17 Maggio 2013
Sottoscritto da	Firma	Data
Marco G. Cremonini		17 Maggio 2013

Rev.	Descrizione	Preparato da	Controllato da	Approvato da	Sottoscritto da	Data
0	Prima Emissione	MRD/AGV	MCO	CSM	MGC	Maggio 2012

INDICE

Pagina

LISTA DELLE TABELLE	II
LISTA DELLE FIGURE	II
1 INTRODUZIONE	1
2 RILIEVI GEOFISICI	3
2.1 CONTENUTO DELLE OSSERVAZIONI	3
2.2 RISPOSTA DEL PROPONENTE	4
3 UBICAZIONE PIATTAFORMA VEGA B IN RAPPORTO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE	6
3.1 CONTENUTO DELLE OSSERVAZIONI	6
3.2 RISPOSTA DEL PROPONENTE	10
4 RISCHIO GEOLOGICO	12
4.1 CONTENUTO DELLE OSSERVAZIONI	12
4.2 RISPOSTA DEL PROPONENTE	13
4.2.1 Linea Scicli-Giarratana	13
4.2.2 Pericolosità Sismica	18
5 DEFINIZIONE SCENARI ACCIDENTALI	31
5.1 CONTENUTO DELLE OSSERVAZIONI	31
5.2 RISPOSTA DEL PROPONENTE	31
6 PIANO ANTINQUINAMENTO	33
6.1 CONTENUTO DELLE OSSERVAZIONI	33
6.2 RISPOSTA DEL PROPONENTE	33

RIFERIMENTI

- APPENDICE A: OSSERVAZIONI DELLA PROVINCIA DI RAGUSA (NOTA PROT. NO. 015063 DEL 4 APRILE 2013)**
- APPENDICE B: ORDINANZA DELLA CP POZZALLO PER L'ESECUZIONE DEI RILIEVI GEOFISICI (ORDINANZA NO. 83/2012 DEL 19 OTTOBRE 2012, PROROGATA CON ORDINANZA NO.86/2012 DEL 30 OTTOBRE 2012)**

LISTA DELLE TABELLE

<u>Tabella No.</u>	<u>Pagina</u>
Tabella 4.1: Suddivisione delle zone sismiche in relazione all'accelerazione di picco sul substrato (OPCM 3519/06), http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/classificazione.wp	30
Tabella 4.2: Relazione le accelerazioni del suolo con l'intensità strumentale sviluppata dall'USGS (www.earthquake.usgs.gov).	30

LISTA DELLE FIGURE

<u>Figura No.</u>	<u>Pagina</u>
Figura 2.a: Perimetro e Coordinate GAUSS-BOAGA relativi all'Area dove sono state effettuate Indagini Geofisiche	3
Figura 3.a: Area SIC ITA 080010 Fondali Foce del Fiume Irmínio	6
Figura 4.a: Schizzo Tettonico Sicilia sud-occidentale (in cui sono indicate le faglie maggiori identificate al Top della Fm Ragusa (Miocene Inferiore) (Faglie tratte da Grasso et al.2000)	14
Figura 4.b: Linea sismica 360 (Figura 17 della "Relazione Tecnica Campo Vega 2011")	15
Figura 4.c: Linea Sismica 370 riportata in Figura 18 della "Relazione Tecnica Campo Vega 2011".	16
Figura 4.d: Linea Sparker WSD_022 rappresentativa per l'Assetto dei Sedimenti Plio-Quaternari del Campo di Vega	17
Figura 4.e: Figura 2 in Holland et al. (2003)	17
Figura 4.f: Zonazione Sismica ZS9 per il Sud Italia (da Meletti e Valensise, 2004)	18
Figura 4.g: Sorgenti Sismogenetiche – Database DISS (Basili et al., 2008) - Figura 6.j del Quadro Ambientale dello SIA -	19
Figura 4.h: Zona Sismogenetica ZS-935 (WMS Portale Cartografico Nazionale)	20
Figura 4.i: Zona Sismogenetica ZS-935 e Valori di Pericolosità Sismica OPCM 3519 del 28/04/2006 passo 0.05 gradi (WMS Portale Cartografico Nazionale)	21
Figura 4.j: Valore di accelerazione massima del suolo con eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli rigidi, Tempo di ritorno 475 anni, Vega B	23
Figura 4.k: Disaggregazione del valore di a(g) con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, Tempo di ritorno 475 anni, Vega B	24
Figura 4.l: Valore di Accelerazione massima del Suolo con Eccedenza del 2% in 50 anni riferita a Suoli rigidi, Tempo di ritorno 2475 anni, Vega B	25
Figura 4.m: Disaggregazione del Valore di a(g) con Probabilità di Eccedenza del 20% in 50 anni, Tempo di ritorno 2475 anni, Vega B	25
Figura 4.n: Estratto della Figura 22 del Seismic Hazard Report - Vega B Platform, Offshore Sicily – Mediterranean Sea" (SOIL-Edison, 2012).	27
Figura 4.o: Estratto delle Figure 23-24-25-26 del Seismic Hazard Report - Vega B Platform, Offshore Sicily – Mediterranean Sea" (SOIL-Edison, 2012).	29
Figura 5.a: Mappa Giacimento Vega	32

Si noti che nel presente documento i valori numerici sono riportati utilizzando la formulazione seguente:

separatore delle migliaia = virgola (,)

separatore decimale = punto (.)

**RAPPORTO
APPROFONDIMENTI ALLE OSSERVAZIONI
DELLA PROVINCIA DI RAGUSA
(PROT. 010563 DEL 4 APRILE 2013)**

**PROGETTO DI SVILUPPO CAMPO VEGA B
CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE C.C6.EO – CANALE DI SICILIA**

1 INTRODUZIONE

Edison S.p.A. (di seguito “Edison”) è titolare, unitamente ad ENI S.p.A., della concessione di coltivazione denominata C.C6.EO, ubicata nel Canale di Sicilia, circa 20 km offshore la costa Sud Orientale della Sicilia. Le quote di partecipazione della concessione sono 60 % Edison (che è anche operatore della concessione) e 40 % ENI S.p.A. Il giacimento oggetto delle attività di coltivazione è denominato “Vega”.

In data 26 Luglio 2012 Edison ha presentato al MATTM:

- istanza ai sensi dell’art.23 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per l’avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del “Progetto di Sviluppo Campo Vega B, Concessione di Coltivazione C.C6.EO – Canale di Sicilia” compreso tra quelli elencati nell’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., alla lettera 7) “Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare” (Doc. D’Appolonia 11-522-H1-H2-H3-H4, Rev.0, Maggio 2012);
- istanza ai sensi dell’Art 29 ter del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa al complesso produttivo del Campo Olio Vega, costituito dall’esistente Piattaforma Vega A, dalla piattaforma Vega B e dalle opere previste dal progetto di cui all’istanza VIA, ricadenti nella categoria di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., al punto 1.4bis) “altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore” (Doc. D’Appolonia 11-522-H9-H10, Rev.0, Giugno 2012).

In data 10 Gennaio 2013 Edison ha ricevuto formalmente richiesta di integrazioni dal MATTM con Nota Prot. DVA-2013-0000585. In data 14 Febbraio 2013 Edison ha presentato al MATTM le risposte alle richieste di integrazione.

In data 04 Aprile 2013 con Nota Prot. No. 015063, la Provincia di Ragusa ha trasmesso al Ministero dell’Ambiente e per conoscenza a Edison la nota “Osservazioni relative alle integrazioni delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale per il Progetto di Sviluppo Campo Vega, Concessione di Coltivazione C.C6.EO. - Canale di Sicilia - piattaforme Vega A e B Società Edison Spa”.

La sopraccitata nota è stata inoltre depositata, nell’ambito dell’istruttoria, presso il MATTM – Direzione Generale Valutazioni Ambientali e pubblicata nella pagina Web dedicata (http://www.va.minambiente.it/Ricerca/DettaglioProgetto.aspx?ID_Progetto=1018) con Nota Prot. DVA-2013-0008159 del 5 Aprile 2014.

Il presente documento è stato predisposto con i contributi di Edison (Edison, 2013 a) al fine di fornire approfondimenti alle osservazioni della Provincia sopraccitata. Il rapporto è così strutturato:

- Capitolo 2: risposta alle osservazioni relative ai rilevamenti geofisici;

- Capitolo 3: risposta alle osservazioni relative all'ubicazione della Piattaforma Vega B in rapporto alla legislazione vigente;
- Capitolo 4: risposta alle osservazioni relative al rischio geologico;
- Capitolo 5: risposta alle osservazioni relative alla definizione degli scenari accidentali;
- Capitolo 6: risposta alle osservazioni relative al piano antinquinamento;

Il presente Rapporto è infine corredato inoltre da:

- Appendice A contenente il testo integrale delle osservazioni oggetto del presente Rapporto;
- Appendice B contenente le ordinanze della CP Pozzallo per l'esecuzione dei rilievi geofisici (Ordinanza No. 83/2012 del 19 Ottobre 2012, prorogata con Ordinanza No.86/2012 del 30 Ottobre 2012).

2 RILIEVI GEOFISICI

2.1 CONTENUTO DELLE OSSERVAZIONI

“Tra il 20 e il 30 Ottobre 2012, su Incarico della Società Edison, la società GAS s.r.l. con sede a Casalecchio di Reno (80), attraverso l'utilizzo della nave RV "Odin Finder", ha effettuato rilievi geofisici in prossimità dell'area dove dovrà essere realizzata Vega B sulla base dell'ordinanza n. 83/2012 del 19/10/2012 della Capitaneria di Porto di Pozzallo:

"Ordinanza n° 83/2012 - Rilievi geofisici finalizzati all'istallazione della piattaforma off-shore denominata "VEGA B"

Si fa notare che l'esecuzione dei rilievi geofisici, qualunque essi siano, rientrano tra le attività di prospezione che, come più volte specificato all'Art. 2 {definizioni} Capo 1 del Decreto Direttoriale 22 Marzo 2011; all'art 2 del Decreto Direttoriale 04 Febbraio 2011 e all'art. 2 del Decreto Ministeriale 4 Marzo 2011:

"attività di prospezione: attività consistente in rilievi geografici, geologici, geochimici e geofisici eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi di ogni specie, intese ad accertare la natura del sottosuolo e del sottofondo marino".

Si sottolinea, come desunto dall'Ordinanza succitata, che l'area all'interno della quale sono state effettuate queste indagini geofisiche sconfinava in parte all'interno del limite delle 12 miglia dal perimetro esterno delle aree a qualsiasi titolo protette. In questo caso il sito SIC ITA 080010 - Fondali Foce del fiume Irmínio, imposti dal Decreto Legislativo 29 Giugno 2010 n°128 (Decreto Prestigiacomo).




Figura 2.a: Perimetro e Coordinate GAUSS-BOAGA relativi all'Area dove sono state effettuate Indagini Geofisiche

(da Ordinanza n° 83/2012 della Capitaneria di Porto di Pozzallo)

...(tabelle) omissis...

Specificatamente per progetti antecedenti l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 29 Giugno 2010 n° 128, il successivo DL 83/2012 convertito nella legge 134/2012 ammette tali attività di prospezione (e quindi anche i rilievi geofisici) entro le 12 miglia previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Si fa notare che la procedura di Valutazione Impatto Ambientale è tutt'ora in corso.

Stralcio art 35 del DL 83/2012 convertito nella Legge: 134/2012

17."Ai fini di tutela dell' 'ambiente e dell' 'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni ((del l'Unione europea e) internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli '1, 6 e 9 della legge 9 Gennaio 1991, n° 9. Il divieto e' altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette- aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n° 9 del 1994 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 Giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi.

Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto”.

2.2 RISPOSTA DEL PROPONENTE

Si fa presente che la finalità dei rilievi geofisici eseguiti da Edison tramite la Società GAS s.r.l. nel periodo Ottobre-Novembre 2012 è stata quella di acquisire le informazioni particolareggiate sull'ambiente marino dell'area interessata della messa in opera della nuova piattaforma Vega B, condotte sottomarine e cavi elettrici al fine della progettazione di dettaglio delle opere stesse e **non ai fini di attività di prospezione di idrocarburi.**

La strumentazione utilizzata nelle campagne di indagine è stata:

- Multibeam, Side Scan Sonar per l'esecuzione di rilievi morfobatimetrici di dettaglio;
- indagini Sparker: per l'accertamento della potenziale presenza di sacche di gas negli strati sedimentari sub-superficiali;
- campionamenti di sedimento mediante Box Corers e Cone Penetration Test: per le analisi delle proprietà geotecniche dei sedimenti.

Si fa presente infine che il rilascio dell'autorizzazione da parte della CP di Pozzallo con ordinanza No. 83/2012 del 19 Ottobre 2012, prorogata con Ordinanza No.86/2012 del 30 Ottobre 2012 (riportate integralmente in Appendice B) è avvenuto a seguito del coinvolgimento dei seguenti Enti (molti dei quali hanno anche prodotto specifico nulla osta):

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali con Nota Prot. No. 0022106 del 17 Settembre 2012;
- Ministero Sviluppo Economico: Dipartimento per l'Energia e Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche, Divisione IV – Sezione U.N.M.I.G di Napoli- Ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse minerarie ed energetiche dell'Italia Meridionale e relativi impianti in mare;

- Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali: Direzione Generale della Pesca e dell'Acquicoltura
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: Direzione Generale per i Porti
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto:
- Soprintendenza del Mare di Palermo;
- Comando Militare Marittimo Autonomo in Sicilia (MARISICILIA);
- MARISTAT;
- Istituto Idrografico della Marina;
- CIGA – Centro Informazione Geotopografiche Aeronautiche
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: Direzione Generale per il Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.

3 UBICAZIONE PIATTAFORMA VEGA B IN RAPPORTO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

3.1 CONTENUTO DELLE OSSERVAZIONI

“Le coordinate geografiche dove la Edison intende ubicare la nuova piattaforma Vega B sono le seguenti:

- Latitudine 36°33'20" N;
- Longitudine 14°34'22" E.

Esse distano 11,25 miglia dal vertice sud-est dall'area SIC protetta SIC ITA 080010 Fondali foce del fiume Irminio.



Figura 3.a: Area SIC ITA 080010 Fondali Foce del Fiume Irminio

Nelle integrazioni presentate dalla EDISON a pag 68 del capitolo 5 "Inquadramento territoriale e ambientale - appendice C" la stessa società afferma che il sito dove dovrà essere realizzata la piattaforma ricade all'interno delle dodici miglia dai confini dell'area protetta. Se si considera Vega B un nuovo progetto, lo stesso è da ritenersi non realizzabile in quanto l'istanza di presentazione del Progetto Vega B, essendo del 26 Luglio 2012, non rientrerebbe nei limiti imposti dal D.Lgs 128/2010 (Decreto Prestigiacomo)

Tuttavia, sempre a pag 68, la stessa società aggiunge :

"occorre tuttavia considerare che la modifica al testo del comma 17 dell'Art. 6 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. introdotta dal DL 22 Giugno 2012 No. 83 e dalla L. 7 Agosto 2012. No. 134 nel vietare le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi in mare nelle zone di mare poste entro le 12 miglia dal perimetro esterno delle aree marine e costiere fa infatti salvi i procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs 128/2010 (ovvero dal 26 Agosto 2010), i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi e l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data. anche ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali proroghe e dei procedimenti autorizzativi e

concessori conseguenti e connessi. In tal caso, le attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di impatto ambientale".

Secondo la Società, considerando quindi la realizzazione della nuova piattaforma Vega B facente parte di un procedimento concessorio e/o autorizzatorio antecedente all'emanazione del Dlgs 128/2010, la stessa rientrerebbe, di fatto, all'interno dei procedimenti autorizzatori e concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della Legge no 9 del 1991 richiamati dall'art. 35 del DL 83/2012 convertito nella Legge 134/2012.

Da ciò risulta evidente che il discrimine temporale del progetto Vega B è dirimente rispetto alla disciplina giuridica applicabile. Discrimine temporale che, seppur indirettamente, dipende anche dall'attuale condizione della Concessione C.C6.EO.

La Società francese EDISON S.p.a (insieme alla ENI quale socio di minoranza al 40 %) opera in virtù di una Concessione autorizzata, ai sensi della Legge 21 Luglio 1967 n° 613 (normativa idrocarburi), con Decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato (MICA) del 17 Febbraio 1984 il quale istituiva la concessione C.C6.1S. Questo Decreto, riunificava il permesso di ricerca "C.R80.SE" e la concessione "C.CS.ME" in un'unica concessione: la "C.C6.1S". Per effetto di tale unificazione, l'art. 3 del sopracitato Decreto annullava il precedente decreto relativo alla singola concessione "C.CS.ME".

Sempre secondo l'art. 8 Decreto MICA del 1984 le società concessionarie dovevano eseguire i lavori indicati nel programma di sviluppo del campo di coltivazione. Programma di lavori che veniva approvato contestualmente all'emanazione dello stesso.

La Concessione è scaduta il 28 Dicembre 2012. La società EDISON ha chiesto la proroga decennale con istanza pervenuta al Ministero dello Sviluppo Economico in data 05 gennaio 2012 (dal Bollettino Ufficiale Idrocarburi anno LVI no 2 del 29 febbraio 2012).

- Sulla base dei Decreti e del programma di sviluppo presentata dalla società a questo Ente: Decreto MICA del 17 febbraio 1984;
- Decreto no 1040 del 15 febbraio 1988.

"Programma di sviluppo allegato all'istanza di concessione di idrocarburi d....C.C.-ME" Idrocarburi EM/rb n° 456 firmato dalla Montedison spa (Montecatini Edison) in data 03/06/1983

Si evidenzia quanto segue:

- a. Non continuità documentale- Differente denominazione concessione.

La Edison ha presentato un Decreto relativo alla concessione (Decreto MICA del 1984) e un decreto relativo all'esercizio definitivo (Decreto MICA no 40 del 15 febbraio 1988) in entrambi i casi si parla di concessione C.C6.1S. Attualmente il progetto viene presentato all'interno della Concessione C.C6.EO. Sicuramente ci sarà stato un Decreto di rinominazione della concessione C.C6.1S in C.C6.EO. che comunque non è stato presentato a questo Ente.

- b. Non continuità documentale- Programma di sviluppo presentato dalle richiedenti.

Nel Decreto di Conferimento della Concessione C.C6.1S (Decreto MICA del 17 febbraio 1984), in premessa, si fa riferimento ad un programma di sviluppo presentato dalle società richiedenti: Società Idrocarburi Canale di Sicilia spa, Agip spa, Canada Northwest Italiana spa, Elf Italiana spa, Petromarine Italia spa.

Tale programma, per consentire una razionale coltivazione del campo "Vega" integrava e sostituiva quello presentato per la concessione "C.C5.ME". Questo programma all'art 8 del Decreto veniva approvato.

Si fa notare che il "Programma di sviluppo allegato all'istanza di concessione di idrocarburi "d.C.C.-ME" - Idrocarburi EM/rb n° 456 ", presentato dalla Edison per

confermare l'esistenza della seconda piattaforma, risulta essere firmato dalla Montedison e non dalle società richiedenti succitate.

Inoltre, sempre in premessa, il Decreto richiama la nota in data 26.9.1983 con la quale le società richiedenti succitate modificavano la sigla da "d. C.C Me" a "d C.C IS". Tali sigle indicavano inizialmente l'area risultante dall'unificazione dei due titoli: Permesso di Ricerca "C.R80.SE" e Concessione "C.C5.ME". Area che lo stesso Decreto di Concessione (Decreto MICA del 1984) ha poi contraddistinto con la sigla "C.C6.1S". Quindi il programma di sviluppo approvato all'art 8 del Decreto fa riferimento alla sigla "d C.C IS" e non alla sigla "d.C.C.-ME";

- c. Il già citato "Programma di sviluppo allegato all'istanza di concessione di idrocarburi d....C.C.-ME - Idrocarburi EM/rb n° 456" è firmato dalla Montedison S.p.A. (Montecatini Edison) in data 03/06/1983, si fa notare che, secondo il DL 6 dicembre 1983 registrato alla Corte dei Conti il 26 gennaio 1984 e il DL 2 dicembre 1983 richiamati dal Decreto MICA del 17 febbraio 1984, la Società Montecatini Edison, a decorrere dal 31 maggio 1983, non era titolare né del Permesso di ricerca "C.R80.SE" né della Concessione "C.C5.ME" in quanto la stessa società aveva ceduto le proprie quote alla società Idrocarburi Canale di Sicilia;
- d. Non continuità documentale - Mancanza della piattaforma Vega B. Dopo aver ottenuto la concessione nel 1984, la Edison ha presentato istanza all'esercizio definitivo del complesso Vega. Istanza accolta a seguito dell'emanazione del Decreto no 1040 del 15 febbraio 1988 "autorizzazione all'esercizio definitivo del complesso Vega". In questo Decreto, si autorizza all'esercizio definitivo il complesso VEGA che viene definito come composto da: piattaforma fissa di produzione "Vega A", sea-lines, boa di ormeggio e serbatoio galleggiante "Vega oil" (ora sostituita dalla FSO LEONIS). Si fa notare che non viene citata in alcun modo la piattaforma Vega B. Inoltre, all'interno di questo Decreto, viene richiamata una dichiarazione, datata 18.8.1987, con la quale la Società SELM (l'ex concessionaria) nella persona dell'Ing. Giuseppe Testaverde, Direttore del "Progetto Vega" affermava che: "le opere relative alla piattaforma fissa "Vega", sealines e serbatoio galleggiante "Vega oil" sono conformi al Progetto depositato presso la sezione UNNI e il Ministero della Marina Mercantile".
- e. Difformità progettuali. Come indicato dai progettisti, inizialmente il programma di sviluppo prevedeva due piattaforme per un numero massimo di 24 pozzi cadauna. (pagina 1 e 2. della Sintesi non Tecnica), l'attuale ne prevede solamente dodici ed è più piccola. Dal "Programma di sviluppo allegato all'istanza di concessione di idrocarburi d....C.C.-ME" Idrocarburi EM/rb n° 456 (anche volendo supporre una continuità documentale), la seconda piattaforma originaria prevedeva, come la Vega A, "8 gambe", il nuovo progetto di Vega B ne prevede 4. L'attuale progetto prevede anche che la stessa sia non presidiata e telecontrollata da Vega A, L'originaria invece doveva essere presidiata, poteva ospitare fino ad un massimo di cinquanta persone e non era telecontrollata. Si tratta di due ipotesi progettuali in cui risulta difficile poter ritrovare una qualche analogia.

A margine di tali considerazioni si riporta nuovamente l'art 8 del Decreto MICA del 17 febbraio 1984

Art 8- Le società concessionarie devono:

- a. *eseguire i lavori indicati nel programma di sviluppo del campo di coltivazione nelle premesse citate, che viene approvato con il presente decreto".*

Se la società EDISON considera la piattaforma VEGA B facente parte di un programma di sviluppo presentato trenta anni fa, afferma al tempo stesso di non averla realizzata.

Attualmente la EDISON ha presentato istanza di proroga decennale. Giuridicamente la proroga decennale non viene ottenuta in modo automatico. Le società concessionarie per poter ottenere la proroga devono dimostrare di aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione. Concetto più volte richiamato dalla Normativa Italiana Vigente, come si evince:

dall'art 64 della Legge 613 del 1967

Art. 6-1. Legge 613/1967 n°. 6, e' sostituito dal seguente: "La durata della concessione e' di trenta anni.

Decorsi due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito interamente il programma di coltivazione e se ha adempiuto a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione".

Dall'art. 13 del Decreto Legislativo 1996 n° 625

DECRETO LEGISLATIVO 25 Novembre 1996, n.625

Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. (GU n° 293 del 14 12 1996 Suppl. Ordinario n. 219)

Art. 13

(Conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio)

1. *La durata della concessione di coltivazione in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e' di venti anni (prima era di trenta - ndr); l'estensione della concessione non può superare i 150 chilometri quadrati (la concessione e' di 180 e quindi dovrebbe essere ridotta ndr **cancellare** ?); dopo quindici anni dal conferimento il concessionario, quando e' necessario al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione.*

e dal Decreto Ministeriale 4 marzo 2011 all'art. 3 comma 8:

art 8 comma 8 del Decreto Ministeriale 4 marzo 2011

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 625/1996 (l'art che ti ho appena citato- ndr) e dell'art. 9 comma 8 della legge n. 91/1991. il titolare della concessione di coltivazione ha diritto ad una proroga di dieci anni e ad ulteriori proroghe. di cinque anni ciascuna. nel caso siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi citati.

A parere dello scrivente non si ritiene che la non realizzazione di una piattaforma inserita in un programma di sviluppo approvato in un Decreto Ministeriale {vedi il succitato art 8 del Decreto MICA di conferimento della Concessione del 17 Febbraio 1984) significhi: aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal Decreto di Concessione.

E' proprio a fini "cautelativi" che si è ritenuto di dover considerare VEGA B un nuovo progetto: in caso contrario, infatti, si rischierebbe di inficiare l'ottenimento della Proroga Decennale".

3.2 RISPOSTA DEL PROPONENTE

In merito alle discontinuità documentali riscontrate nel rapporto si rimanda al sito web dell'UNMIG <http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/> in cui è riportata sotto la pagina della concessione Vega C.C6.EO tutti i provvedimenti intercorsi dall'anno di conferimento della Concessione (1984), con particolare riferimento ai cambi di intestazione e di quote. Tali informazioni sono inoltre state riportate nel Paragrafo 3.1.1 del Quadro di Riferimento Progettuale dello SIA (Doc. No. 11-522-H2, Rev.0, Maggio 2012).

In merito alla proroga Concessione di Coltivazione, la società Edison ha presentato in data 22 Dicembre 2011 istanza di proroga decennale della Concessione di Coltivazione C.C6.EO pubblicato sul BUIG anno LVI n° 2 richiedendo completamento del Programma lavori già approvato in sede di conferimento della Concessione con riduzione del numero di pozzi della piattaforma denominata "Vega B" da 24 a 12.

Si fa presente che lo sviluppo dell'area di Vega B non è stato realizzato in precedenza in quanto gli studi di fattibilità eseguiti negli anni di vigenza del primo periodo hanno a lungo dimostrato la non economicità dell'investimento. Gli scenari attuali dei prezzi e le riserve recuperabili rendono ora l'investimento remunerativo con la nuova configurazione proposta.

Con Decreto Ministeriale del 4 marzo 2011 e con Decreto Direttoriale del 22 marzo 2011 è entrato in vigore il nuovo Disciplinare tipo per l'attività di Esplorazione e Produzione:

- Decreto Ministeriale 4 marzo 2011: Disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare e nella piattaforma continentale;
- Decreto Direttoriale 22 marzo 2011: Procedure operative di attuazione del Decreto Ministeriale 4 marzo 2011 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli ai sensi dell'articolo 15, comma 5 del Decreto Ministeriale 4 marzo 2011.

In accordo alle Procedure Operative la **proroga decennale** (art 24, c.4) viene rilasciata secondo le procedure dell'Art. 8. L'articolo 8 delle Procedure operative di attuazione del Decreto Ministeriale 4 marzo 2011 recita:

...omissis...

"3. Il procedimento unico per il rilascio della concessione di coltivazione, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge n. 241/90 e sue modifiche e integrazioni, è così articolato:

a) L'istanza, presentata con le modalità indicate all'articolo 3 è pubblicata nel BUIG del mese successivo alla data di presentazione dell'istanza medesima. Copia dell'istanza è presentata agli Uffici Territoriali ai fini dell'espressione del parere di competenza. Successivamente viene acquisito il parere della CIRM, integrata da un rappresentante della Regione interessata;

b) Il proponente presenta richiesta di verifica di compatibilità ambientale o di valutazione di impatto ambientale all'amministrazione competente, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 90 giorni dalla richiesta del Ministero. Dell'avvenuta presentazione della richiesta di verifica di assoggettabilità ambientale è data tempestiva comunicazione al Ministero da parte della società richiedente. Nel caso il suddetto termine non venga rispettato ed in mancanza di proroga concessa dal Ministero a seguito di motivata istanza, il Ministero rigetta l'istanza del richiedente, con conseguente messa in disponibilità del giacimento ai fini del conferimento della concessione di coltivazione ad un diverso titolare da individuarsi mediante procedura di cui all'articolo 11.

c) Nell'ambito del procedimento unico, sono acquisiti i pareri delle amministrazioni interessate, l'esito della procedura di valutazione ambientale e, per la terraferma, l'intesa con la Regione interessata.

d) Le amministrazioni comunque interessate al procedimento di cui alla lettera c) sono:

- per la terraferma: Regione, Provincia, Comuni e Soprintendenze interessati;

- per il mare: il Ministero dell'ambiente, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Ministero della difesa ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

...omissis...

In accordo a quanto richiesto dal comma 3 dell'art. 8 sopra riportato, la società Edison ha presentato domanda pronuncia di compatibilità ambientale per lo sviluppo dell'area Vega B secondo le modalità previste dal D.Lgs 152/2006 in data 26 Luglio 2012, a cui è subordinato il conferimento della proroga decennale della Concessione.

In attesa del conferimento della sopracitata proroga, la società Edison è titolata ad esercire il titolo concessorio in accordo DL No. 179/2012 (18 Aprile 2012), come convertito con modificazioni dalla Legge No.221 del 17 Dicembre 2012 "Titolo Concessorio – Istanze presentate, in attesa di accoglimento per richiesta integrazioni" che recita:

...omissis...

"Per la piena attuazione dei piani e dei programmi relativi allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi energetici «...», gli impianti attualmente in funzione «...» di cui agli articoli 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, continuano ad essere eserciti fino al completamento delle procedure autorizzative in corso previste sulla base dell'originario titolo abilitativo, la cui scadenza deve intendersi a tal fine automaticamente prorogata fino all'anzidetto completamento"

...omissis...

4 RISCHIO GEOLOGICO

4.1 CONTENUTO DELLE OSSERVAZIONI

“Il complesso Vega, secondo la carta strutturale dell'off-shore ibleo redatta dal Prof. M. Grasso ricade in prossimità delle zone di convergenza di importanti strutture tettoniche quali Ispica Pozzallo e Scicli-Giarratana.

...omissis...

In particolare, quest'ultima struttura denominata anche linea di Scicli divide in due parti il campo Vega come ben evidenziato a pag 31 e 32 della "relazione tecnica del campo Vega" (relazione tecnica giacimento) all'interno del progetto allegato allo Studio di Impatto Ambientale:

“L'evoluzione strutturale del Campo di Vega e dell'off shore di Ragusa è abbastanza complessa anche per la costante presenza di tettonica attiva e di vulcanismo nel tempo”

..omissis...

Tale struttura risulta essere una sorgente sismogenetica (singole faglie, o sistemi di faglie, per le quali è possibile calcolare e caratterizzare il potenziale sismico attraverso l'individuazione dei lineamenti tettonici che in tempi recenti hanno dato luogo a terremoti di magnitudo elevata). Come indicato a pag 41 dello stesso allegato:

“Una delle più importanti strutture dell'area iblea è la Linea di Scicli, che rappresenta una faglia trascorrente destra orientata NNE-SSW ed è considerata attiva anche per la presenza di vulcani di fango sul fondale marino (Holland et al. 2003) proprio nell' area del campo di Vega”.

Si rileva che a pag 70 (appendice C) delle integrazioni VIA e AIA, la tabella 5.1 "Suolo e sottosuolo, individuazione di Ricettori potenziali ed elementi di sensibilità" indichi per questa importante struttura tettonica (sorgenti sismogenetica Scicli -Giarratana) una distanza minima di 20 km dalla piattaforma Vega B e relative condotte sottomarine. Tale distanza come descritto a pag 87 "Sorgenti sismogenetiche- Quadro di riferimento ambientale" viene calcolata considerando che la struttura sia presente solo sulla terraferma:

“In particolare la sorgente più rilevante della zona è quella di Scicli-Giarratana localizzata a terra a circa 20 km in direzione Nord rispetto al Campo Vega. ”

non considerando che la stessa struttura attiva prosegue nell'off-shore in direzione del campo Vega, ne intercetta il campo e le condotte e si prolunga oltre in direzione SSO. Pertanto la distanza minima da Vega B è certamente di gran lunga inferiore a quanto asserito.

A pag 10 e 11 delle integrazioni presentate, capitolo 2.2 "Eventi naturali" par 2.2.1.2 "Pericolosità sismica - Fattori di rischio con le attività", la Società dopo aver ubicato il sito progettuale all'interno della Mappa della Pericolosità sismica del territorio nazionale INGV fonte MPS04 (Regione Sicilia), asserisce che: la pericolosità sismica di base si accorda con un terremoto di scenario di magnitudo circa 5,5 riferendosi alla sola struttura Scicli - Giarratana.

In riferimento alle NTC 2008 (DM 14 Gennaio 2008), La pericolosità sismica di un determinato sito viene calcolata non solo sulla base della sola struttura tettonica più prossima ma sulla base della zonazione sismogenetica ZS9 del territorio nazionale.

Nella fattispecie il territorio ibleo, all'interno della zonazione sismogenetica nazionale, ricade nella zona denominata ZS 935 con magnitudo max attesa di 7,29.

A tal riguardo si fa notare che collegandosi al sito <http://esse1.mi.ingv.it> dalle mappe interattive di pericolosità sismica riferita al substrato (cat A delle NTC 2008), i dati di disaggregazione delle accelerazioni relative alle coordinate geografiche (espresse in gradi decimali) dove verrà ubicata la piattaforma Vega B e per periodi di ritorno pari a 475 anni (periodo di riferimento base per tutto il territorio nazionale) e 2475 anni (valore prossimo a 2000 anni relativo allo stato limite SLV della struttura in progetto) conducono a magnitudo di scenario M comprese rispettivamente tra 6,49 e 7,02.

...omissis...

Tali dati prefigurano uno scenario diverso e mal si accordano con quanto asserto a pag 12 del capitolo 2.2 "Eventi naturali par 2.2.1.3 "Scenari di rischio":

"Tenuto conto che le strutture della nuova piattaforma Vega B sono dimensionate anche sulla base di tali parametri sono quindi da ritenersi poco credibili scenari di significativi sversamenti accidentali di idrocarburi in conseguenza di eventi sismici".

A tutto ciò, si ricorda che la normativa NTC 2008 considera i fattori amplificativi riguardo le condizioni morfologiche e sismostratigrafiche del sito di imposta della struttura e inoltre impone che lo stesso sito sia stabile nei confronti della liquefazione e dell'addensamento in condizioni di scuotimento sismico-ciclico atteso".

4.2 RISPOSTA DEL PROPONENTE

4.2.1 Linea Scicli-Giarratana

Le strutture tettoniche mappate nell'area del Campo Vega riportate nella Figura 16 della Relazione Tecnica di Giacimento (Figura di seguito) interessano Formazioni Geologiche molto antiche e sono state sicuramente attive al tempo del Messiniano (circa 5.0 Milioni di anni fa) come mostrato nella documentazione fornita dalla stessa Relazione Tecnica di Giacimento e di cui si riportano di seguito gli estratti delle Figure 17 e 18 (Figure di seguito 2 e 3).




Figura 4.a: Schizzo Tettonico Sicilia Sud occidentale (inTicazione fTglie maggiori identificate al Top della Fm Ragusa (Miocene Inferiore) (Faglie tratte da Grasso et al.2000)

Nella figura sopra riportata la Linea di Scicli è la struttura che divide in due il Campo di Vega.




Figura 4.b: Linea sismica 360
(Figura 17 della “Relazione Tecnica Campo Vega 2011”)

Come evidenziato in Figura 2 le faglie (linee verticali in giallo) non intersecano i depositi recenti superficiali e quindi non risultano essere attive almeno dal Pliocene (5 Ma).




Figura 4.c: Linea Sismica 370 riportata in Figura 18 della “Relazione Tecnica Campo Vega 2011”.

Come riportato nella figura precedente le faglie (linee nere verticali) non interessano depositi recenti superficiali.

Nel Figure 2 e 3 sopra riportate si osserva quindi che le faglie che interessano il Campo Vega attraversano sempre il Messiniano ma non arrivano ad interessare i sedimenti recenti e il fondo mare.

L'unico elemento che viene fornito nella “Relazione tecnica Campo Vega 2011” a sostegno di attività tettonica recente lungo il tratto marino della faglia di Scicli è la presenza in prossimità del campo di Vega di alcuni vulcani di fango rilevati da Holland et al. (2003).

Nell'Ottobre 2012 il rilievo geofisico di dettaglio per l'area Vega ha permesso di ottenere informazioni di dettaglio sull'area. L'analisi della carta morfo-batimetrica di dettaglio non ha evidenziato la presenza dei caratteri tipici e distintivi di una faglia attiva in ambiente marino ovvero la sua espressione morfologica e la dislocazione dei sedimenti più recenti (Indagini GAS S.r.l., Ottobre 2012). La Figura 4 presentata di seguito riporta in particolare una sezione rappresentativa dell'area indagata nel recente survey 2012.




Figura 4.d: Linea Sparker WSD_022 rappresentativa per l'Assetto dei Sedimenti Plio-Quaternari del Campo di Vega

Le successioni indagate e mostrate in figura, rappresentano sedimenti di età Plio-quadernaria e recente. Tali sedimenti sono caratterizzati da facies sismiche progradanti verso bacino caratteristiche dei margini delle piattaforme continentali.

Se si esaminano i dati presentati da Holland et al. (2003) qui riportati in Figura di seguito, si osserva che al di sotto dei vulcani di fango non sono presenti le faglie che deformano i sedimenti recenti e che quindi le risalite dei fluidi e/o gas è dovuta esclusivamente alla loro migrazione all'interno dei sedimenti recenti.




Figura 4.e: Figura 2 in Holland et al. (2003)


Al di sotto dei vulcani di fango riconosciuti al km 5 (distante circa 15 km dalla piattaforma Vega B in direzione Ovest), i riflettori caratteristici dei depositi plio-quadernari non sono interessati da fenomeni tettonici recenti.

4.2.2 Pericolosità Sismica

4.2.2.1 Sorgente Sismogenetica 935

A pagina 12 delle Osservazioni della Provincia Ragusa viene fatto osservare che “*in riferimento alle NTC 2008 (DM 14 Gennaio 2008), la pericolosità sismica di un determinato sito viene calcolata non solo sulla base della sola struttura tettonica più prossima ma sulla base della zonazione sismogenetica ZS9 del territorio nazionale. Nella fattispecie il territorio Ibleo, all'interno della zonazione sismogenetica nazionale, ricade nella zona denominata ZS935 con magnitudine max attesa di 7.29*”.

Nella figura seguente si riporta un estratto della Figura 3 da Maletti e Valensise (2004) contenuta nel Rapporto “Zonazione Sismogenetica ZS9 – App.2 al Rapporto Conclusivo” nell'ambito del gruppo di lavoro per la redazione della Mappa di pericolosità Sismica (OPCM 20 Marzo 2003 No. 3274) dell'INGV.



**Figura 4.f: Zonazione Sismica ZS9 per il Sud Italia
(da Meletti e Valensise, 2004)**

La Figura sopra riportata, mostra la zonazione sismogenetica ZS9 a confronto con la distribuzione delle sorgenti sismogenetiche contenute nel database DISS 2.0. Ogni sorgente è rappresentata utilizzando una scala cromatica che esprime la magnitudo Mw del terremoto atteso per la sorgente stessa. I simboli quadrati indicano terremoti presenti nel catalogo di riferimento (CPTI2) ma non associati ad una specifica sorgente di DISS 2.0. La loro magnitudo viene rappresentata mediante la stessa scala cromatica usata per le sorgenti. Le classi di magnitudo con le quali sono rappresentati i terremoti e le sorgenti sono le stesse utilizzate per il calcolo dei tassi di sismicità.

Come evidenziato nella Figura sopra riportata le aree marine del Sud-Italia che presentano rischio sismico (indicate con le frecce rosse) sono ubicate nel Tirreno Meridionale e nello Ionio. Relativamente l'offshore siciliano meridionale, la zonazione ZS9 indica una porzione marginale in corrispondenza di Sciacca (freccia verde).

La più recente revisione del DISS Database of Individual Seismogenic Sources, ovvero la versione 3.0 pubblicata alla pagina <http://diss.rm.ingv.it/dissNet/> (Basili et al., 2008; DISS Working Group, 2010) è stata presentata nel Quadro di Riferimento Ambientale dello SIA (Doc. 11-522-H3, Luglio 2012)



SORGENTI SISMOGENETICHE (DATABASE DISS)

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1 - CASTELVETRANO - GELA | 6 - MARSALA - BELICE |
| 2 - GELA - CATANIA | 7 - TIRRENO MERIDIONALE |
| 3 - SCICLI - GIARRATANA | 8 - PATTI - EOLIE |
| 4 - RAGUSA - PALAGONIA | 9 - CALABRIA MERIDIONALE |
| 5 - MONTE LAURO | 10 - STRETTO DI MESSINA |

**Figura 4.g: Sorgenti Sismogenetiche – Database DISS (Basili et al., 2008) -
Figura 6.j del Quadro Ambientale dello SIA -**

Come indicato nello SIA le sorgenti più prossime all'area di intervento sono quelle di Scicli – Giarratana (Sorgente 3) e quella di Ragusa – Palagonia (Sorgente 4).

Come evidenziato nel precedente Paragrafo 4.2.1 in corrispondenza del Campo Vega grazie ai profili sismici e alle recenti indagini geofisiche di dettaglio (GAS, 2012) non sono stati rilevati segni di faglia nei depositi recenti superficiali (le faglie non risultano attive almeno dal Pliocene - 5 Ma).

Sulla base della ZS4 e recependo le informazioni sulle sorgenti sismogenetiche messe a disposizione da DISS 2.0, l'INGV ha elaborato lo strato informativo relativo alla zonazione

sismogenetica ZS9 (Zonazione sismogenetica ZS9 “ App.2 al Rapporto Conclusivo. Gruppo di lavoro per la redazione della mappa della pericolosità sismica - Ordinanza PCM n.3247). Tale strato informativo è rappresentato nelle Figure seguenti con indicazione dell'ubicazione del Campo Vega.




Figura 4.h: Zona Sismogenetica ZS-935 (WMS Portale Cartografico Nazionale)

Come mostrato in figura la sorgente sismogenetica ZS935 comprende parte della Provincia di Ragusa ma non il tratto costiero antistante il Campo Vega. Il Campo Vega è ubicato a circa 35 km dal margine meridionale della Zona 935.

Nella figura successivamente congiuntamente allo strato informativo “sorgenti sismogenetiche ZS9” è rappresentato anche lo strato informativo realizzato a partire dai valori di pericolosità sismica prevista dall'Ordinanza PCM 3519 del 28 aprile 2006 con passo 0.05 gradi (Risoluzione 1:25,000) del Portale Cartografico Nazionale.




Figura 4.i: Zona Sismogenetica ZS-935 e Valori di Pericolosità Sismica OPCM 3519 del 28/04/2006 passo 0.05 gradi (WMS Portale Cartografico Nazionale)

Come evidenziato in figura la sorgente ZS-935 è caratterizzata da valori di a_g (accelerazione massima del suolo con eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli rigidi, Tempo di ritorno 475 anni) compresi tra 0.175-0.300 g.

Come già riportato nel Documento di integrazioni No. 11-522-H13, Febbraio 2013, il Campo Vega è ubicato in un area in cui il valore di a_g è compreso tra 0.05 e 0.1 g.

4.2.2.2 Mappe della Pericolosità Sismica e Scenario di Rischio

Nella nota della provincia di Ragusa sono riportate le mappe di pericolosità sismica e le tabelle di disaggregazione per periodi di ritorno di 475 e 2475 anni in corrispondenza delle coordinate della futura Piattaforma Vega (Latitudine 36°33'20''N; Longitudine 14°34'22''E)¹.

Nei paragrafi seguenti 4.2.2.2.1 e 4.2.2.2.2 si presentano le mappe a colori ottenute dal sito WebGis <http://esse1.mi.ingv.it> segnalato dalla Provincia di Ragusa.

¹ Pari a: Latitudine 36.555556 N; Longitudine: 14.572778 E

Come indicato dall'INGV (http://esse1-gis.mi.ingv.it/help_sl.html) il sistema consente di visualizzare e interrogare mappe probabilistiche della pericolosità sismica del territorio nazionale, espressa con diversi parametri dello scuotimento su una griglia regolare a passo 0.05°. Le mappe riportano due parametri dello scuotimento: **a(g) (accelerazione orizzontale massima del suolo, come definita dall'OPCM 3519/2006, corrispondente a quella che in ambito internazionale viene chiamata PGA)** e Se(T) (Spettro di risposta Elastico in funzione del periodo T, in accelerazione); **l'unità di misura è g, vale a dire l'accelerazione di gravità, corrispondente a 9.8m/sec²**. Per i soli valori di a(g) è disponibile la relativa disaggregazione.

Le mappe in a(g) sono state calcolate per differenti probabilità di superamento in 50 anni (in totale 9, dal 2% all'81%). Per ogni stima è disponibile la distribuzione del 50mo percentile (mappa mediana, che è la mappa di riferimento per ogni probabilità di superamento) e la distribuzione del 16mo e dell'84mo percentile che indicano la variabilità delle stime.

L'analisi della disaggregazione dei valori di a(g) riporta, per ogni nodo della griglia di calcolo, la valutazione del contributo percentuale alla stima di pericolosità fornito da tutte le possibili coppie di valori di magnitudo e distanza; questa informazione è disponibile sia in forma grafica sia in forma tabellare. Per ogni nodo della griglia sono anche riportati, dopo la tabella, i valori medi di M-D-Epsilon.

Questo tipo di analisi è utile nell'individuazione della sorgente sismogenetica che contribuisce maggiormente a produrre il valore di scuotimento stimato in termini probabilistici ed è utile in analisi di microzonazione.

Come riportato dall'INGV (Spallarossa e Barani, 2007; <http://esse1.mi.ingv.it/d14.html>) la disaggregazione (o deaggregazione) della pericolosità sismica è un'operazione che consente di valutare i contributi di diverse sorgenti sismiche alla pericolosità di un sito. La forma più comune di disaggregazione è quella bidimensionale in magnitudo e distanza (M-R) che **permette di definire il contributo di sorgenti sismogenetiche a distanza R capaci di generare terremoti di magnitudo M**. Espresso in altri termini il processo di disaggregazione in M-R fornisce **il terremoto che domina lo scenario di pericolosità (terremoto di scenario) inteso come l'evento di magnitudo M a distanza R dal sito oggetto di studio che contribuisce maggiormente alla pericolosità sismica del sito stesso**. Analogamente alla disaggregazione in M-R è possibile definire la disaggregazione tridimensionale in M-R-ε dove ε rappresenta il numero di deviazioni standard per cui lo scuotimento (logaritmico) devia dal valore mediano predetto da una data legge di attenuazione dati M ed R.

L'INGV ha condotto uno studio che affronta la disaggregazione della pericolosità sismica italiana (Gruppo di Lavoro MPS, 2004). L'analisi di disaggregazione è stata condotta per 16852 siti corrispondenti ai nodi della griglia adottata per la redazione delle mappe di pericolosità sismica del territorio nazionale (Gruppo di Lavoro MPS, 2004). Le mappe conclusive di pericolosità sismica, ottenute impiegando il formalismo ad albero logico, sono state elaborate in termini di mediana della distribuzione dei valori di pericolosità anziché in termini di valori medi. Pertanto, la disaggregazione è stata condotta adottando quali input i modelli ed i valori dei parametri lungo il ramo dell'albero logico a cui corrispondono i valori di pericolosità più prossimi a quelli mediani di riferimento. In particolare, sono stati disaggregati i valori mediani di scuotimento (relativi a suolo rigido), espresso in termini di accelerazione orizzontale di picco (PGA), corrispondenti a 9 periodi di ritorno (RP): 30, 50, 72, 100, 140, 200, 475, 1000 e 2500 anni. Per ciascun sito, i risultati sono stati restituiti in termini di distribuzioni M-R-ε da cui sono stati ricavati i valori medi e modali di tali parametri. Da questi sono state elaborate le mappe di M, R ed ε per l'intero territorio

nazionale. I risultati evidenziano che all'aumentare del periodo di ritorno aumenta il contributo alla pericolosità di un dato sito da parte di terremoti forti a brevi distanze. I risultati ottenuti in questo studio possono risultare utili nella selezione di accelerogrammi a scopi di progettazione e/o per analisi dinamiche (es. analisi numeriche di risposta sismica locale).

4.2.2.2.1 *Tempo di Ritorno 475 anni*

Utilizzando il WebGis pubblicato al sito <http://esse1.mi.ingv.it> segnalato dalla Provincia di Ragusa si possono confermare i dati di accelerazione già indicate in precedenza nel Rapporto di Integrazioni (Paragrafo 2.2.1.2 del Rapporto 11-522-H13).

Osservando infatti la mappa presentata dalla Provincia di Ragusa (di seguito presentata a colori) si può confermare il valore di accelerazione massima del suolo con eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli rigidi, Tempo di ritorno 475 anni) compresi tra 0.050-0.075 g.




Figura 4.j: Valore di accelerazione massima del suolo con eccedenza del 10% in 50 anni riferita a suoli rigidi, Tempo di ritorno 475 anni, Vega B




Figura 4.k: Disaggregazione del valore di a(g) con probabilita' di eccedenza del 10% in 50 anni, Tempo di ritorno 475 anni, Vega B

I dati di disaggregazione per il periodo di ritorno di 475 anni mostrano uno scenario di Magnitudo 6.49 ad una distanza di 64.5 km. Osservando la tabella di disaggregazione si rileva che terremoti con magnitudo superiore a 4 sono calcolati ad una distanza di 30 km con un contributo percentuale alla pericolosita' minore di 1.

4.2.2.2.2 Tempo di Ritorno 2475 anni

Per quanto riguarda il periodo di riferimento di 2475 anni (valore di accelerazione massima del suolo con eccedenza del 2% in 50 anni riferita a suoli rigidi, Tempo di ritorno 2475 anni) come presentato dalla Provincia di Ragusa il valore di accelerazione stimato in corrispondenza di Vega B è compreso indicativamente nel range 0.125-0.175.




Figura 4.l: Valore di Accelerazione massima del Suolo con Eccedenza del 2% in 50 anni riferita a Suoli rigidi, Tempo di ritorno 2475 anni, Vega B




Figura 4.m: Disaggregazione del Valore di $a(g)$ con Probabilita' di Eccedenza del 20% in 50 anni, Tempo di ritorno 2475 anni, Vega B

I dati di disaggregazione per il periodo di ritorno di 2475 anni mostrano uno scenario di Magnitudo 7.020 ad una distanza di 57.7 km. Terremoti di magnitudo superiore a 5 sono calcolati ad una distanza superiore di 30 km da Vega B con un contributo percentuale alla pericolosità minore di 1.

4.2.2.2.3 Valori dei Sismi di Progetto

Come riportato nel Rapporto di Integrazioni (Doc. 11-522-H13) relativamente ai criteri di progettazione sismica, durante lo sviluppo della progettazione le caratteristiche sismiche dell'area di progetto sono state definite in apposita indagine della risposta sismica all'interno dell'area vasta di progetto con lo studio "Seismic Hazard Report - Vega B Platform, Offshore Sicily – Mediterranean Sea" (SOIL-Edison, 2012). Sulla base dei dati geotecnici disponibili sono stati determinati i seguenti valori per i sismi di progetto (Edison, 2013c):

- R=200 anni: PGA (bedrock)=0.064g, amax=0.106 g;
- R=2000 anni: PGA (bedrock)= 0.150g, amax=0.198 g.

Nella tabella seguente si riporta il confronto del valore di PGA calcolato ai fini della progettazione di Vega B e i dati ottenuti dal Progetto INGV presentati dalla Provincia di Ragusa e riportati nei paragrafi precedenti.

Area di Riferimento	Periodo di Ritorno (R)	PGA	Fonte Dato
VEGA B	200 anni	0.064 g	SOIL-Edison
	475 anni	0.050-0.075 g	INGV
	2000 anni	0.150 g	SOIL-Edison
	2475 anni	0.125-0.175	INGV

Come mostrato in tabella seppur riferiti a periodi di ritorno diversi il valori di PGA risultano essere coerenti con le indicazioni dell'INGV. Nel dettaglio dall'analisi dei valori sopra riportati si evince che:

- il PGA per il SLE (Strength Level Earthquake, recurrence interval of 200 years) è maggiore, quindi cautelativo, del PGA indicato dall'INGV per un periodo di ritorno maggiore (475 anni);
- il PGA per il RIE (Rare Intense Earthquake, recurrence interval of 2000 years) rientra nel range indicato dall'INGV per un periodo di ritorno maggiore (2475 anni) e risulta essere quindi cautelativo.

Si evidenzia inoltre che lo studio sul rischio sismico (SOIL-Edison, 2012):

- fa riferimento alle norme:
 - EN 1998 Eurocode 8 - structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings;
 - D.M. 14.01.2008, "Norme tecniche per le costruzioni", NTC 2008,

- ha lo scopo di determinare le condizioni specifiche per la progettazione sismica della piattaforma Vega B e presenta anche la definizione del potenziale di liquefazione per l'area di Vega B,
- ha preso in considerazione la distribuzione degli eventi sismici dell'intero territorio siciliano e la zonazione sismogenetica ZS9 come mostrato di seguito in figura.




Figure n.22 – Earthquake events on the Sicily territory are shown (yellow circles represent the magnitude of each event). ZS 9 seismic zone (black boundary polygon); DISS 3 seismic source (orange polygon); Malta Escarpment source (blue line); Background area (brown rectangle); VEGA B location (green) are drawn

Figura 4.n: Estratto della Figura 22 del Seismic Hazard Report - Vega B Platform, Offshore Sicily – Mediterranean Sea” (SOIL-Edison, 2012).

- ha considerato che l'area di Vega B è ubicata in una zona differente rispetto all'area a sud di Catania e che quest'ultima è considerata come una delle aree italiane con maggiore rischio sismico in accordo al MP2004 “Working Group (2004). Italian Seismic Hazard Map. Final Technical Report for the National Department of Civil Protection, INGV, Milano-Roma, Aprile 2004”;
- si è tradotto, proprio in considerazione dell'elevato livello di esposizione e rischio sismico relativo della Sicilia, in un'estesa e appropriata analisi delle informazioni disponibili sulla sismicità e della loro influenza sull'area di Vega B;
- ha considerato le sorgenti sismogenetiche INGV della Sicilia (S929- ZS930- ZS932- ZS933- ZS934- ZS935- ZS936) insieme alla “Malta Escarpment” e alla “Background Area” mostrata in Figura 14 riportata in seguito;

- ha confrontato i dati relativi agli spettri uniformi di rischio sismico dell'INGV con tempo di ritorno 475 anni e 2475 anni.

In particolare la determinazione dello spettro uniforme di rischio sismico (per suoli rigidi) e il PSHA (Probabilistic Seismic Hazard Analysis) per Vega B sono stati definiti per 4 diversi scenari (SOIL- Edison, 2012) mostrati in Figura 16 (estratte dal Rapporto SOIL-Edison, 2012, Figure 23-24-25-26):

- Caso 1 - ZS935 (7.41) - INGV: ZS9 modello con sette zone sismiche. Per la zona ZS935 è assegnata una magnitudine di 7,41. Le zone sismogenetiche sono la stesse definite dalla ZS9;
- Caso 2 - ZS935 (6.6) - INGV + Malta (7.41): modello ZS9 con ZS935 caratterizzata da magnitudo di 6.6. Vengono considerati in questo caso gli effetti della Scarpata di Malta come sorgente lineare. In particolare la Scarpata di Malta è caratterizzata da una magnitudine di 7,41;
- Caso 3 - ZS935 (6.6) - INGV + Malta (7.41) + Zona Background: modello ZS9 con ZS935 caratterizzata da magnitudo 6.6, insieme alla Scarpata di Malta caratterizzata da magnitudo del 7,41 e con l'area di background;
- Caso 4 - ZS935 (7.41) - INGV + Zona Background: modello ZS9 con ZS935 caratterizzata da magnitudo del 7.41, nuova sorgente sismica nei pressi di VEGA B e zona di background.




Figura 4.o: Estratto delle Figura 23-24-25-26 del Seismic Hazard Report - Vega B Platform, Offshore Sicily – Mediterranean Sea” (SOIL-Edison, 2012).

Si conclude, infine, evidenziando che i parametri di accelerazione (R=475 anni) massimi nell’area di Vega sono compresi tra 0,05 e 0,075 a(g). Inserendo questi dati nella Tabella fornita dalla Protezione Civile e riportata i seguito, l’area di Vega ricade nella zona di rischio 3 e quindi in zone soggette a scuotimenti modesti.

Tabella 4.1: Suddivisione delle zone sismiche in relazione all'accelerazione di picco sul substrato (OPCM 3519/06),

<http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/classificazione.wp>

Zona sismica	Accelerazione con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni (ag)
1	$ag > 0.25$
2	$0.15 < ag \leq 0.25$
3	$0.05 < ag \leq 0.15$
4	$ag \leq 0.05$

Zona 1 - E' la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti
Zona 2 - Nei Comuni inseriti in questa zona possono verificarsi terremoti abbastanza forti
Zona 3 - I Comuni inseriti in questa zona possono essere soggetti a scuotimenti modesti
Zona 4 - E' la zona meno pericolosa

Per questi valori di accelerazione lo scuotimento percepito risulta moderato mentre i danni potenziali molto leggeri come mostrato in Tabella di seguito.

Tabella 4.2: Relazione le accelerazioni del suolo con l'intensità strumentale sviluppata dall'USGS (www.earthquake.usgs.gov).

Instrumental Intensity	Acceleration (g)	Velocity (cm/s)	Perceived Shaking	Potential Damage
I	< 0.0017	< 0.1	Not felt	None
II-III	0.0017 - 0.014	0.1 - 1.1	Weak	None
IV	0.014 - 0.039	1.1 - 3.4	Light	None
V	0.039 - 0.092	3.4 - 8.1	Moderate	Very light
VI	0.092 - 0.18	8.1 - 16	Strong	Light
VII	0.18 - 0.34	16 - 31	Very strong	Moderate
VIII	0.34 - 0.65	31 - 60	Severe	Moderate to heavy
IX	0.65 - 1.24	60 - 116	Violent	Heavy
X+	> 1.24	> 116	Extreme	Very heavy

L'area di Vega ricade nella classe V dell'intensità strumentale.

5 DEFINIZIONE SCENARI ACCIDENTALI

5.1 CONTENUTO DELLE OSSERVAZIONI

“A pag 3 del Cap 2 "Definizione degli scenari accidentali (Appendice B) La società esclude il verificarsi di un evento anche solo lontanamente assimilabile a quanto verificatosi nel Golfo del Messico del 2011 della piattaforma Deepwater Horizon a seguito dell'esplosione del pozzo Facondo, in quanto le caratteristiche del giacimento (pressioni di giacimento prossime ai 12.000 psi - circa 827 bar) e ubicazione (profondità d'acqua oltre 1500 metri di profondità) sono completamente diverse dal giacimento Vega.

Certamente le pressioni di giacimento su Vega A sono inferiori rispetto a quelle della Deepwater Horizon ma si fa notare che l'ubicazione di Vega B disterà circa 6 km a nord est di Vega A. Si tratta di nuove perforazioni distanti da Vega A, molto probabilmente, come descritto nella "Relazione tecnica giacimento all'interno del CD VIA, tra Vega A e Vega B vi è la presenza di più faglie e non è detto che le caratteristiche di pressione del giacimento si mantengano simili proprio per la presenza di queste faglie.

Si fa notare che la Commissione Tecnica istituita dal Presidente Obama ha dichiarato che tra le principali cause che hanno portato alla tragedia nel Golfo del Messico che ha causato la marea nera sono dovute principalmente all'utilizzo di cemento instabile immesso dalla Halliburton nel pozzo Macondo pochi giorni prima al disastroso scoppio.

Secondo l'ENEA (<http://www.cnca.it/it/produzione-scientifica/pdf/eai/gennaio-febbraio/ss-macondo.pdf>) le cause dirette del blow-out sono state la volontà di minimizzare i costi che ha indotto gravi errori nella progettazione prima e nell'esecuzione poi di alcune fasi chiave nel completamento del pozzo, seguiti da incomprensibili errori nell'interpretazione dei dati strumentali.

Episodi di blow-out, fortunatamente infrequenti, avvengono anche in aree con problematiche geologiche diverse, a titolo di esempio si cita l'incendio verificatosi nell'Agosto 2004 nella Piattaforma ENI "Temsah" localizzata al largo delle coste egiziane a circa 60 km ed a una profondità d'acqua di circa 90 metri.

La piattaforma era costituita da un jacket a quattro gambe, sarebbe stata non presidiata e telecontrollata prevedendo la realizzazione di un numero massimo di 12 pozzi. A seguito di questo incendio la piattaforma è andata completamente distrutta dopo aver funzionato per la durata di pochi mesi. Fortunatamente non ci sono stati morti.

...omissis...”

5.2 RISPOSTA DEL PROPONENTE

I pozzi destinati allo sviluppo dell'area “Vega B” ricadono in un'area già verificata in passato da 3 pozzi esplorativi: Vega 1, Vega 2, Vega Profondo 1 (figura di seguito). Tale condizione fa sì che siano note le condizioni di giacimento. Per il pozzo “Macondo” al contrario le condizioni del giacimento non erano note poiché si trattava di un pozzo esplorativo. Sulla base dell'esperienza di campo (Campo Vega) le faglie non sono “sealing” (ovvero sigillante non sono impermeabili e non comportano quindi una barriera al flusso di idrocarburi) e la pressione di giacimento è uniforme.




Figura 5.a: Mappa Giacimento Vega

Per quanto riguarda le potenziali analogie con il Pozzo Macondo si evidenzia che le cementazioni dei Pozzi di Vega sono state eseguite in passato, e verranno eseguite anche per i pozzi futuri, utilizzando malta di cemento senza impiego di azoto. In particolare, per la cementazione della scarpa del casing di produzione sarà utilizzata malta confezionata sostanzialmente solo con cemento e acqua.

Relativamente al citato incidente sulla piattaforma Eni di Tamsah, si evidenzia che si trattava di pozzi a gas. Anche in questo caso la comparazione con Vega non è possibile: le riserve di gas del campo di Tamsah's sono stimate in 4.3 Tcf (circa 123 miliardi di m³) e la produzione è di oltre 15 milioni di m³ di gas/giorno; l'incidente è avvenuto durante l'installazione della testa pozzo nel corso della perforazione di un pozzo da una piattaforma in produzione. Questo scenario non è contemplato nel progetto relativo alla piattaforma Vega B.

6 PIANO ANTINQUINAMENTO

6.1 CONTENUTO DELLE OSSERVAZIONI

“A pag 63 del cap. 5 "Misure di mitigazione e procedure di intervento antinquinamento" appendice B delle integrazioni presentate dalla società, i progettisti affermano:

"Come riportato nello SIA dopo la costruzione e messa in esercizio di Vega B l'attuale piano di Emergenza per l'Antinquinamento Marino sarà aggiornato per contemplare l'intero complesso produttivo "Vega" come riportato nel Paragrafo 11.1.2. del Quadro di Riferimento Ambientale dello SIA. "

Si fa notare che il "piano di emergenza per l'antinquinamento marino" datato 2009 inviati dalla società Edison e pervenuti in data 18 Marzo 2012, descrive le operazioni da effettuare in caso di inquinamento per il complesso Vega.

Il piano è per così dire "calibrato" per le due strutture attualmente presenti: Vega A e FSO Leonis nel senso che è specifico per strutture costantemente presidiate 24 ore su 24 da personale. Il fatto che le strutture siano costantemente presidiate è un concetto che viene ripetuto più volte. Di conseguenza sembrerebbe totalmente inadatto per Vega B che come più volte espresso dagli estensori progettuali non sarà presidiata.

Considerato che, come affermato, l'aggiornamento del piano avverrà dopo la costruzione e messa in esercizio di Vega B, allo stato attuale tale piano non esiste.

Pur non entrando negli aspetti meramente tecnici, si fa notare che anche gli esempi di sversamenti su Vega B: "apertura accidentale valvole di drenaggio" e "rottura manichetta per il rifornimento diesel", riportati a pag 5 del Cap 2 "Definizione degli scenari accidentali (appendice B delle integrazioni presentate)", **si parla sempre di costante presenza di personale a bordo. La costante presenza di personale mal si concilia con una piattaforma che non sarà presidiata, di conseguenza gli esempi sopra riportati sono quanto meno inadatti a descrivere le normali condizioni di Vega B in fase di esercizio**”.

6.2 RISPOSTA DEL PROPONENTE

Edison conferma che l'attuale Piano di emergenza per l'antinquinamento marino sarà opportunamente aggiornato prima dell'entrata in servizio della futura piattaforma Vega B e sarà ricalibrato considerando le diverse modalità di gestione delle piattaforme (Vega A presidiata, Vega B non presidiata).

In merito alle osservazioni riportate circa gli scenari incidentali ipotizzati per Vega B, si fa presente che pur essendo la Piattaforma Vega B non presidiata per il normale esercizio, essa sarà comunque soggetta a:

- controlli periodici;
- interventi di manutenzione (programmati e non);
- interventi di “refilling” diesel di servizio,

che, nel rispetto delle procedure aziendali e, laddove pertinenti, delle procedure degli enti preposti al controllo, richiedono personale Edison a bordo per periodi limitati e saltuari, comunque connessi alle attività sopra descritte.

Pertanto durante tali periodi è possibile ipotizzare un errore umano dovuto alla presenza Operatore per “apertura accidentale valvole di drenaggio” o una “rottura manichetta per rifornimento diesel” anch'esso con presenza necessaria dell'Operatore.

Si evidenzia inoltre che eventuali interventi di disinquinamento, che interessano quindi le acque marine, prevedono l'impiego del supply vessel in servizio presso il campo olio e che il Piano di Emergenza per Inquinamento da Idrocarburi (OPEP) è redatto e sarà aggiornato in accordo alle normative internazionali, leggi nazionali e secondo le disposizioni locali formulate dagli Enti competenti per il controllo dell'esercizio del Campo Vega.

MRD/AGV/MCO/CSM/MGC:mcs

RIFERIMENTI

Basili R., G. Valensise, P. Vannoli, P. Burrato, U. Fracassi, S. Mariano, M.M. Tiberti, E. Boschi (2008), The Database of Individual Seismogenic Sources (DISS), version 3: summarizing 20 years of research on Italy's earthquake geology, Tectonophysics, doi:10.1016/j.tecto.2007.04.014

Edison, 2013 a, Mail:“Bozza Lettera Ragusa”, Doc. D'Appolonia No. 11-522-B75_rev0

Edison, 2013c, Mail:“Criteri di Progettazione”, Doc. D'Appolonia No. 11-522-B71_rev0

DISS Working Group (2010). Database of Individual Seismogenic Sources (DISS), Version 3.1.1: A compilation of potential sources for earthquakes larger than M 5.5 in Italy and surrounding areas. <http://diss.rm.ingv.it/diss/>, © INGV 2010 - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - All rights reserved; DOI:10.6092/INGV.IT-DISS3.1.1

Grasso et al. 2000, Carta Geologica degli Iblei Centro-Meridionali

Gruppo di lavoro MPS: 2004, Redazione della mappa di pericolosità sismica prevista dall'Ordinanza PCM 3274 del 20 marzo 2003. Rapporto conclusivo per il dipartimento di Protezione Civile, INGV, Milano – Roma, aprile 2004, 65 pp. + 5 appendici, Internet web site: <http://zonesismiche.mi.ingv.it/elaborazioni/>.

Holland C.W., Etiope G., Milkov A.V., Michelozzi E., Favali P., 2003, Mud volcanoes discovered offshore Sicily, Marine Geology, vol. 199, pp. 1-6

Maletti e Valensise (2004), Rapporto “Zonazione Sismogenetica ZS9 – App.2 al Rapporto Conclusivo” nell'ambito del gruppo di lavoro per la redazione della Mappa di pericolosità Sismica (OPCM 20 Marzo 2003 No. 3274) dell'INGV.

Soil Edison, 2012, “Seismic Hazard Report” Vega B Platform, Offshore Sicily – Mediterranean Sea (Vega B Project - Vega B New Platform and Sealines) Doc. number P660CSKC001 rev.1 29/10/2012

Spallarossa D., Barani S., 2007. Disaggregazione della pericolosità sismica in termini di M-R-ε. Progetto DPC-INGV S1, Deliverable D14, <http://esse1.mi.ingv.it/d14.html>

APPENDICE A

**OSSERVAZIONI DELLA PROVINCIA DI RAGUSA
NOTA PROT. 0105063
DEL 4 APRILE 2013**



PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

Assessorato Territorio, Ambiente e Protezione Civile
10° Settore Geologia e Tutela Ambientale

Prot. n.: 015063



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
 del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Ragusa, 04 APR 2013

E. prot DVA - 2013 - 0008159 del 05/04/2013

OGGETTO: Osservazioni relative alle integrazioni delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale per il progetto di sviluppo Campo Vega, Concessione di coltivazione C.C6.EO. - Canale di Sicilia - Piattaforme Vega A e B - Società Edison spa

Raccomandata anticipata
 n mezzo fax 06/57223040



**Al Ministero dell'Ambiente
 E della Tutela del Territorio e del Mare
 Divisione II della Direzione Generale
 Per le Valutazioni Ambientali
 Via Cristoforo Colombo, 44
 00147 Roma (RM)**

**Alla Regione Siciliana
 Dipartimento Regionale del Territorio e dell'Ambiente
 Servizio I - VIA e VAS
 Via Ugo La Malfa, 169
 90146 Palermo (PA)**

**e p.c. alla Società Edison s.p.a.
 Foro Bonaparte, 31
 20121 Milano (MI)**

al Commissario Straordinario

LORO SEDI

La società EDISON S.p.a. con istanza di VIA e AIA del 26 luglio 2012 intende procedere al completamento del programma lavori del complesso Vega consistente nella realizzazione della piattaforma Vega B distante circa 6 km a nord ovest dalla piattaforma Vega A, nella posa di due

condotte sottomarine congiungenti Vega A e Vega B, nella posa di cavi elettrici per l'alimentazione di Vega B dall'esistente piattaforma Vega A e nella realizzazione di alcune modifiche impiantistiche riguardanti Vega A.

Preliminarmente alle attività di perforazione la società prevedeva di effettuare delle indagini geofisiche volte a definire la presenza di eventuali sacche di gas superficiale al fine di evitare l'interferenza nelle prime fasi di perforazione.

Questo Ente con note prot. n° 043237 e 043232 del 25 settembre 2012 ha già espresso parere negativo relativo all'intervento in oggetto.

Sulla base delle integrazioni presentate dalla società Edison s.p.a.: "Risposte alle Richieste di Integrazione alla Documentazione VIA ed AIA - appendici A, B e C" pervenute a questo ufficio in data 18 febbraio 2013; "OPEP - Piano di emergenza per l'inquinamento marino relativo alle installazioni del Campo Vega Canale di Sicilia - Marina di Ragusa - anno 2009" pervenuto a questo ufficio in data 18 marzo 2013; messaggio di posta elettronica certificata (PEC) inviato dall'Ing F. Giunto in data 07 marzo 2013, Documento "Idrocarburi EM/rb n° 456 del 03/06/1983" firmato dalla società Montedison s.p.a. contenente il "Programma di sviluppo allegato all'istanza di concessione di idrocarburi "d__C.C-ME" consegnato *brevi manu* durante la riunione informale con i Delegati della Società Edison avvenuta nella prima decade di Marzo 2013; si espone quanto segue:-

Rilievi geofisici

Tra il 20 e il 30 ottobre 2012, su incarico della Società Edison, la società GAS s.r.l. con sede a Casalecchio di Reno (BO), attraverso l'utilizzo della nave RV "Odin Finder", ha effettuato rilievi geofisici in prossimità dell'area dove dovrà essere realizzata Vega B, sulla base dell'ordinanza n° 83/2012 del 19/10/2012 della Capitaneria di Porto di Pozzallo:


"Ordinanza n° 83/2012 - Rilievi geofisici finalizzati all'installazione della piattaforma off-shore denominata "VEGA B"

Si fa notare che l'esecuzione dei rilievi geofisici, qualunque essi siano, rientrano tra le attività di prospezione che, come più volte specificato all'Art. 2 (definizioni) Capo I del Decreto Direttoriale 22 marzo 2011; all'art 2 del Decreto Direttoriale 04 febbraio 2011 e all'art. 2 del Decreto Ministeriale 4 marzo 2011:

"attività di prospezione: attività consistente in rilievi geografici, geologici, geochimici e geofisici eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi di ogni specie, intese ad accertare la natura del sottosuolo e del sottofondo marino".

Si sottolinea, come desunto dall'Ordinanza succitata, che l'area all'interno della quale sono state effettuate queste indagini geofisiche sconfinava in parte all'interno del limite delle 12 miglia dal perimetro esterno delle aree a qualsiasi titolo protette, in questo caso il sito SIC ITA 080010 - Fondali Foce del fiume Irmínio, imposti dal Decreto Legislativo 29 giugno 2010 n° 128 (Decreto Prestigiacomo).

Perimetro e coordinate GAUSS-BOAGA relative all'area dove sono state effettuate indagini geofisiche
(da ordinanza n° 83/2012 della Capitaneria di Porto di Pozzallo)



Punto	Latitude N [m]	Longitude E [m]
E	4048115	2481803
F	4044348	2488794
G	4042838	2488285
H	4044704	2481394

Tabella 2: coordinate corridoio Vega A-Vega B.

Punto	Latitude N [m]	Longitude E [m]
I	4048121	2487278
J	4045936	2487743
K	4043614	2486816
L	4043799	2486352

Tabella 3: coordinate corridoio Vega A-F80.

Punto	Latitude N [m]	Longitude E [m]
A	4048925	2481133
B	4046246	2483014
C	4044365	2482335
D	4045044	2480454

Tabella 4: area piattaforma VEGA B.

Punto	CPTU	BC	PC	Latitude N [m]	Longitude E [m]
1	x	x	x	4045812	2481828
2	x			4045442	2482208
3	x	x	x	4045272	2482788
4	x			4045109	2483238
5	x	x	x	4044939	2483708
6	x			4044769	2484178
7	x	x	x	4044603	2484647
8	x			4044429	2485117
9	x	x	x	4044283	2485587
10	x			4044084	2486057
11	x	x	x	4043914	2486528
12	x	x	x	4044076	2486661
13	x			4044543	2486846
14	x	x	x	4045007	2487031
15	x			4045472	2487216
16	x	x	x	4045936	2487402


Specificatamente per progetti antecedenti l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 29 giugno 2010 n° 128, il successivo DL 83/2012 convertito nella legge 134/2012 ammette tali attività di prospezione (e quindi anche i rilievi geofisici) entro le 12 miglia previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Si fa notare che la procedura di Valutazione Impatto Ambientale è tutt'ora in corso.

Provincia Regionale di Ragusa10° Settore Geologia e GeognosticaStralcio art 35 del DL 83/2012 convertito nella Legge 134/2012

17. "Al fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtu' di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni ((dell'Unione europea e)) internazionali sono vietate le attivita' di ricerca, di prospezione nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto e' altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonche' l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attivita' di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. Le predette attivita' sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto."

Ubicazione della piattaforma Vega B in rapporto alla legislazione vigente

Le coordinate geografiche dove la Edison intende ubicare la nuova piattaforma Vega B sono le seguenti: Latitudine 36°33'20" N - Longitudine 14°34'22" E
esse distano 11,25 miglia dal vertice sud-est dall'area SIC protetta SIC ITA 080010 Fondali foce del fiume Irmínio.



Area SIC ITA 080010 Fondali foce del fiume Irmínio.

Nelle integrazioni presentate dalla EDISON a pag 68 del capitolo 5 "Inquadramento territoriale e ambientale – appendice C" la stessa società afferma che il sito dove dovrà essere realizzata la piattaforma ricade all'interno delle dodici miglia dai confini dell'area protetta.

Se si considera Vega B un nuovo progetto, lo stesso è da ritenersi non realizzabile in quanto l'istanza di presentazione del Progetto Vega B, essendo del 28 luglio 2012, non rientrerebbe nei limiti imposti dal D.Lgs 128/2010 (Decreto Prestigiacomo)

Tuttavia, sempre a pag 68, la stessa società aggiunge :

"occorre tuttavia considerare che la modifica al testo del comma 17 dell'Art. 6 D.Lgs 152/2006 e s.m.l. introdotta dal DL 22 Giugno 2012 No. 83 e dalla L. 7 Agosto 2012, No. 134, nel vietare le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi in mare nelle zone di mare poste entro le 12 miglia dal perimetro esterno delle aree marine e costiere fa infatti salvi i procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs 128/2010 (ovvero dal 26 Agosto 2010), i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi e l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data, anche ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi. In tali casi, le attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di impatto ambientale".

Secondo la Società, considerando quindi la realizzazione della nuova piattaforma Vega B facente parte di un procedimento concessorio e/o autorizzatorio antecedente all'emanazione del DLgs 128/2010, la stessa rientrerebbe, di fatto, all'interno dei procedimenti autorizzatori e concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della Legge n° 9 del 1991 richiamati dall'art. 35 del DL 83/2012 convertito nella Legge 134/2012.

Da ciò risulta evidente che il discrimine temporale del progetto Vega B è dirimente rispetto alla disciplina giuridica applicabile. Discrimine temporale che, seppur indirettamente, dipende anche dall'attuale condizione della Concessione C.C6.EO.

La Società francese EDISON S.p.a (insieme alla ENI quale socio di minoranza al 40 %) opera in virtù di una Concessione autorizzata, ai sensi della Legge 21 luglio 1987 n° 613 (normativa idrocarburi), con Decreto del Ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato (MICA) del 17 febbraio 1984 il quale istituiva la concessione C.C6.IS. Questo Decreto, riunificava il permesso di ricerca "C.R80.SE" e la concessione "C.C5.ME" in un'unica concessione: la "C.C6.IS". Per effetto di tale unificazione, l'art. 3 del sopracitato Decreto annullava il precedente decreto relativo alla singola concessione "C.C5.ME".

Sempre secondo l'art. 8 Decreto MICA del 1984 le società concessionarie dovevano eseguire i lavori indicati nel programma di sviluppo del campo di coltivazione. Programma di lavori che veniva approvato contestualmente all'emanazione dello stesso.

La Concessione è scaduta il 28 dicembre 2012. La società EDISON ha chiesto la proroga decennale con istanza pervenuta al Ministero dello Sviluppo Economico in data 05 gennaio 2012 (dal Bollettino Ufficiale Idrocarburi anno LVI n° 2 del 29 febbraio 2012).

Sulla base dei Decreti e del programma di sviluppo presentata dalla società a questo Ente:

Decreto MICA del 17 febbraio 1984,

Decreto n° 1040 del 15 febbraio 1988

"Programma di sviluppo allegato all'istanza di concessione di idrocarburi d...C.C.-ME" Idrocarburi EM/rb n° 456 firmato dalla Montedison spa (Montecatini Edison) in data 03/09/1983

Si evidenzia quanto segue:

- a) Non continuità documentale – Differente denominazione concessione.

La Edison ha presentato un Decreto relativo alla concessione (Decreto MICA del 1984) e un decreto relativo all'esercizio definitivo (Decreto MICA n° 40 del 15 febbraio 1988) in entrambi i casi si parla di concessione C.C6.IS. Attualmente il progetto viene presentato all'interno della Concessione C.C8.EO. Sicuramente ci sarà stato un Decreto di rinominazione della concessione C.C6.IS in C.C8.EO. che comunque non è stato presentato a questo Ente.

- b) Non continuità documentale – Programma di sviluppo presentato dalle richiedenti.

Nel Decreto di Conferimento della Concessione C.C6.IS (Decreto MICA del 17 febbraio 1984), in premessa, si fa riferimento ad un programma di sviluppo presentato dalle società richiedenti: Società Idrocarburi Canale di Sicilia spa, Agip spa, Canada Northwest Italiana spa, Elf Italiana spa, Petromarine Italia spa.

Tale programma, per consentire una razionale coltivazione del campo "Vega" integrava e sostituiva quello presentato per la concessione "C.C5.ME". Questo programma all'art 8 del Decreto veniva approvato.

Si fa notare che il "Programma di sviluppo allegato all'istanza di concessione di idrocarburi "d.C.C.-ME" - Idrocarburi EM/rb n° 456", presentato dalla Edison per confermare l'esistenza della seconda piattaforma, risulta essere firmato dalla Montedison e non dalle società richiedenti succitate.

Inoltre, sempre in premessa, il Decreto richiama la nota in data 26.9.1983 con la quale le società richiedenti succitate modificavano la sigla da "d. C.C Me" a "d.C.C IS". Tali sigle indicavano inizialmente l'area risultante dall'unificazione dei due titoli: Permesso di Ricerca "C.R80.SE" e Concessione "C.C5.ME". Area che lo stesso Decreto di Concessione (Decreto MICA del 1984) ha poi contraddistinto con la sigla "C.C6.IS". Quindi il programma di sviluppo approvato all'art 8 del Decreto fa riferimento alla sigla "d C.C IS" e non alla sigla "d.C.C.-ME".

- c) Il già citato "Programma di sviluppo allegato all'istanza di concessione di idrocarburi d....C.C.-ME - Idrocarburi EM/rb n° 456" è firmato dalla Montedison s.pa. (Montecatini Edison) in data 03/06/1983, si fa notare che, secondo il DI 6 dicembre 1983 registrato alla Corte dei Conti il 26 gennaio 1984 e il DI 2 dicembre 1983 richiamati dal Decreto MICA del 17 febbraio 1984, la Società Montecatini Edison, a decorrere dal 31 maggio 1983, non era titolare né del Permesso di ricerca "C.R80.SE" né della Concessione "C.C5.ME" in quanto la stessa società aveva ceduto le proprie quote alla società Idrocarburi Canale di Sicilia.
- d) Non continuità documentale - Mancanza della piattaforma Vega B. Dopo aver ottenuto la concessione nel 1984, la Edison ha presentato istanza all'esercizio definitivo del complesso Vega. Istanza accolta a seguito dell'emanazione del Decreto n° 1040 del 15 febbraio 1988 "autorizzazione all'esercizio definitivo del complesso Vega". In questo Decreto, si autorizza all'esercizio definitivo il complesso VEGA che viene definito come composto da: piattaforma fissa di produzione "Vega A", sea-lines, boa di ormeggio e serbatoio galleggiante "Vega oil" (ora sostituita dalla FSO LEONIS). Si fa notare che non viene citata in alcun modo la piattaforma Vega B. Inoltre, all'interno di questo Decreto, viene richiamata una dichiarazione, datata 18.8.1987, con la quale la Società SELM (l'ex concessionaria) nella persona dell'ing. Giuseppe Testaverde, Direttore del "Progetto Vega" affermava che: "le opere relative alla piattaforma fissa "Vega", sea-lines e serbatoio galleggiante "Vega oil" sono conformi al Progetto depositato presso la sezione UNNI e il Ministero della Marina Mercantile".
- e) Diformità progettuali. Come indicato dai progettisti, inizialmente il programma di sviluppo prevedeva due piattaforme per un numero massimo di 24 pozzi cadauna. (pagina 1 e 2. della Sintesi non Tecnica), l'attuale ne prevede solamente dodici ed è più piccola. Dal "Programma di sviluppo allegato all'istanza di concessione di Idrocarburi d....C.C.-ME" Idrocarburi EM/rb n° 456 (anche volendo supporre una continuità documentale), la seconda piattaforma originaria prevedeva, come la Vega A, "8 gambe", il nuovo progetto di Vega B ne prevede 4. L'attuale progetto prevede anche che la stessa sia non presidiata e telecontrollata da Vega A, L'originaria invece doveva essere presidiata, poteva ospitare fino ad un massimo di cinquanta persone e non era telecontrollata. Si tratta di due ipotesi progettuali in cui risulta difficile poter ritrovare una qualche analogia.

A margine di tali considerazioni si riporta nuovamente l'art 8 del Decreto MICA del 17 febbraio 1984

Art 8 - Le società concessionarie devono:

a) eseguire i lavori indicati nel programma di sviluppo del campo di coltivazione nelle premesse citate, che viene approvato con il presente decreto."

Provincia Regionale di Ragusa

10° Settore Geologia e Geognostica

Se la società EDISON considera la piattaforma VEGA B facente parte di un programma di sviluppo presentato trenta anni fa, afferma al tempo stesso di non averla realizzata. Attualmente la EDISON ha presentato istanza di proroga decennale. Giuridicamente la proroga decennale non viene ottenuta in modo automatico. Le società concessionarie per poter ottenere la proroga devono dimostrare di aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione. Concetto più volte richiamato dalla Normativa Italiana Vigente, come si evince:

dall'art 64 della Legge 613 del 1967

Art. 64. Legge 613/1967

L'articolo 18 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e' sostituito dal seguente:

"La durata della concessione e' di trenta anni.

Decorso due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito interamente il programma di coltivazione e se ha adempiuto a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione".

Dall'art. 13 del Decreto Legislativo 1996 n° 625

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n. 625

Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. (GU n.293 del 14-12-1996 - Suppl. Ordinario n. 219)

Art. 13

(Conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di toccaggio)

1. La durata della concessione di coltivazione in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e' di venti anni (prima era di trenta - ndr); l'estensione della concessione non puo' superare i 150 chilometri quadrati (la concessione e' di 180 e quindi dovrebbe essere ridotta - ndr cancellare ?); dopo quindici anni dal conferimento il concessionario, quando e' necessario al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione.

e dal Decreto Ministeriale 4 marzo 2011 all'art. 3 comma 8 :

art 8 comma 8 del Decreto Ministeriale 4 marzo 2011

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 625/1996 (l'art che il ho appena citato- ndr) e dell'art. 9 comma 8 della legge n. 9/1991, il titolare della concessione di coltivazione ha diritto ad una proroga di dieci anni e ad ulteriori proroghe, di cinque anni ciascuna, nel caso siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi citati.


A parere dello scrivente non si ritiene che la non realizzazione di una piattaforma inserita in un programma di sviluppo approvato in un Decreto Ministeriale (vedi il succitato art 8 del Decreto

MICA di conferimento della Concessione del 17 febbraio 1984) significativi: aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal Decreto di Concessione.

E' proprio a fini "cautelativi" che si è ritenuto di dover considerare VEGA B un nuovo progetto: in caso contrario, infatti, si rischierebbe di inficiare l'ottenimento della Proroga Decennale.

Rischio geologico

Il complesso Vega, secondo la carta strutturale dell'*off-shore* ibleo redatta dal Prof. M. Grasso, ricade in prossimità delle zone di convergenza di importanti strutture tettoniche quali Ispica Pozzallo e Scicli- Giarratana .



Principali strutture tettoniche dell'Avampese ibleo sud occidentale (Grasso 2000)

In particolare, quest'ultima struttura denominata anche linea di Scicli divide in due parti il campo Vega come ben evidenziato a pag 31 e 32 della "relazione tecnica del campo Vega" (relazione tecnica giacimento) all'interno del progetto allegato allo Studio di Impatto Ambientale:

"L'evoluzione strutturale del Campo di Vega e dell'offshore di Ragusa è abbastanza complessa anche per la costante presenza di tettonica attiva e di vulcanismo nel tempo."

Provincia Regionale di Ragusa

10° Settore Geologia e Geognostica



Figura 16: Schizzo tettonico della Sicilia sud occidentale con l'indicazione delle faglie maggiori identificate al top della Fm Ragusa (Miocene inferiore) (faglie tratte da Grasso et al. 2000, Carta Geologica degli Iblei Centro-Meridionali). La Linea di Scicli è la struttura che divide in due il Campo di Vega.

Tale struttura risulta essere una sorgente sismogenetica (singole faglie, o sistemi di faglie, per le quali è possibile calcolare e caratterizzare il potenziale sismico attraverso l'individuazione dei lineamenti tettonici che in tempi recenti hanno dato luogo a terremoti di magnitudo elevata). Come indicato a pag 41 dello stesso allegato:

"Una delle più importanti strutture dell'area iblea è la Linea di Scicli, che rappresenta una faglia trascorrente destra orientata NNE-SSW ed è considerata attiva anche per la presenza di vulcani di fango sul fondale marino (Folland et al. 2003) proprio nell'area del campo di Vega".

Si rileva che a pag 70 (appendice C) delle integrazioni VIA e AIA, la tabella 5.1 "Suolo e sottosuolo, individuazione di Ricettori potenziali ed elementi di sensibilità" indichi per questa importante struttura tettonica (sorgenti sismogenetica Scicli - Giarratana) una distanza minima di 20 km dalla piattaforma Vega B e relative condotte sottomarine. Tale distanza come descritto a

pag 87 "Sorgenti sismogenetiche – Quadro di riferimento ambientale" viene calcolata considerando che la struttura sia presente solo sulla terraferma:

"In particolare la sorgente più rilevante della zona è quella di Scicli-Giarratana localizzata a terra a circa 20 km in direzione Nord rispetto al Campo Vega."

non considerando che la stessa struttura attiva prosegue nell'*off-shore* in direzione del campo Vega, ne intercetta il campo e le condotte e si prolunga oltre in direzione SSO. Pertanto la distanza minima da Vega B è certamente di gran lunga inferiore a quanto asserito.

A pag 10 e 11 delle integrazioni presentate, capitolo 2.2 "Eventi naturali" par 2.2.1.2 "Pericolosità sismica – Fattori di rischio con le attività", la Società, dopo aver ubicato il sito progettuale all'interno della Mappa della Pericolosità sismica del territorio nazionale INGV fonte MPS04 (Regione Sicilia), asserisce che: la pericolosità sismica di base si accorda con un terremoto di scenario di magnitudo circa 5,5 riferendosi alla sola struttura Scicli – Giarratana.



In riferimento alle NTC 2008 (DM 14 gennaio 2008), La pericolosità sismica di un determinato sito viene calcolata non solo sulla base della sola struttura tettonica più prossima ma sulla base della zonazione sismogenetica ZSA del territorio nazionale.

Nella fattispecie il territorio ibleo, all'interno della zonazione sismogenetica nazionale, ricade nella zona denominata ZS 935 con magnitudo max attesa di 7,29.

A tal riguardo si fa notare che collegandosi al sito <http://ease1.mi.ingv.it> dalle mappe interattive di pericolosità sismica riferita al substrato (cat A delle NTC 2008), i dati di disaggregazione delle accelerazioni relative alle coordinate geografiche (esprese in gradi decimali) dove verrà ubicata la piattaforma Vega B e per periodi di ritorno pari a 475 anni (periodo di riferimento base per tutto il territorio nazionale) e 2475 anni (valore prossimo a 2000 anni relativo allo stato limite SLV della struttura in progetto) conducono a magnitudo di scenario M comprese rispettivamente tra 6,49 e 7,02.

Provincia Regionale di Ragusa

10° Settore Geologia e Geognostica



Provincia Regionale di Ragusa

10° Settore Geologia e Geognostica

Intervallo (m)	0-10	10-30	30-50	50-70	70-90	90-100	100-110	110-120	120-130	130-140	140-150	150-160	160-170	170-180	180-190	190-200
0-10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
10-30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30-50	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
50-70	0.000	0.073	0.354	0.817	0.819	0.941	0.710	0.581	0.078	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
70-90	0.000	0.171	1.378	2.690	4.020	4.690	4.378	2.388	0.839	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
90-100	0.000	0.811	0.703	2.378	4.080	5.430	5.730	4.910	2.621	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
100-110	0.000	0.000	0.178	1.320	2.990	4.420	6.320	4.838	0.971	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
110-120	0.000	0.008	0.011	0.363	1.894	2.940	3.840	4.010	0.743	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
120-130	0.000	0.000	0.000	0.172	0.894	1.710	2.470	2.780	0.843	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
130-140	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
140-150	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
150-160	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
160-170	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
170-180	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
180-190	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
190-200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

6.490	64.500	1.030
-------	--------	-------

Mappe geologiche - 10

Ritorno alla mappa iniziale
 Riduzione mappa
 Zoom In
 Zoom Out
 Ritorno nel punto
 Grafico sul punto griglia
 Grafico di dispreparazione

Scala: (Valori standard: 10.000 - 7.000.000)
 Escala:
 Coordinate del centro della mappa:
 Latitudine:
 Longitudine:
 Cambia scala mappa

Intervallo di profondità (m):
 Visualizza punti della griglia riferiti al Parametro Probabilità in % Percelle Primo spettrale (mcl)
 Riduzione mappa

Parametro Probabilità in %:
 Percelle:
 Primo spettrale (mcl):

Provincia Regionale di Ragusa

10° Settore Geologia e Geognostica

Figura D0024V-4)




Figura D0024V-5)

Intervallo (m)	Moltiplicatore											
	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120
0-10	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10-20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20-30	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
30-40	0,000	0,000	0,000	0,043	0,141	1,130	1,880	2,360	0,431	0,000	0,000	0,000
40-50	0,000	0,000	0,000	0,023	1,460	4,840	8,730	11,800	2,330	0,000	0,000	0,000
50-60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,339	3,380	7,950	13,600	2,830	0,000	0,000	0,000
60-70	0,000	0,000	0,000	0,000	0,004	1,400	3,110	8,470	2,380	0,000	0,000	0,000
70-80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,711	2,800	3,850	1,380	0,000	0,000	0,000
80-90	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,022	1,080	2,150	0,814	0,000	0,000	0,000
90-100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,295	1,350	0,434	0,000	0,000	0,000
100-110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,083	0,354	0,183	0,000	0,000	0,000
110-120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,007	0,186	0,073	0,000	0,000	0,000
120-130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,016	0,007	0,000	0,000
130-140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
140-150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
150-160	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
160-170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
170-180	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
180-190	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
190-200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

7,000	57,700	1,720
-------	--------	-------

Tali dati prefigurano uno scenario diverso e mal si accordano con quanto asserito a pag 12 del capitolo 2.2 "Eventi naturali" par 2.2.1.3 "Scenari di rischio":

"Tenuto conto che le strutture della nuova piattaforma Vega B sono dimensionate anche sulla base di tali parametri sono quindi da ritenersi poco credibili scenari di significativi sversamenti accidentali di idrocarburi in conseguenza di eventi sismici".

A tutto ciò, si ricorda che la normativa NTC 2008 considera i fattori amplificativi riguardo le condizioni morfologiche e sismostratigrafiche del sito di imposta della struttura e inoltre impone che lo stesso sito sia stabile nei confronti della liquefazione e dell'addensamento in condizioni di scuotimento sismico-ciclico atteso.

Definizione degli scenari accidentali

A pag 3 del Cap 2 "Definizione degli scenari accidentali (appendice B)" La società esclude il verificarsi di un evento anche solo lontanamente assimilabile a quanto verificatosi nel Golfo del Messico del 2011 della piattaforma Deepwater Horizon a seguito dell'esplosione del pozzo Facondo, in quanto le caratteristiche del giacimento (pressioni di giacimento prossime ai 12.000 psi - circa 827 bar) e ubicazione (profondità d'acqua oltre 1500 metri di profondità) sono completamente diverse dal giacimento Vega.

Certamente le pressioni di giacimento su Vega A sono inferiori rispetto a quelle della Deepwater Horizon ma si fa notare che l'ubicazione di Vega B disterà circa 6 km a nord est di Vega A. Si tratta di nuove perforazioni distanti da Vega A, molto probabilmente, come descritto nella "Relazione tecnica giacimento all'interno del CD VIA, tra Vega A e Vega B vi è la presenza di più faglie e non è detto che le caratteristiche di pressione del giacimento si mantengano simili proprio per la presenza di queste faglie.





Figura 7: Mappa delle facies delle Formazioni di Siracusa, assumendo che il reservoir sia deformato solo da alcune faglie. Soluzione più probabile rispetto a quella indicata nella figura 6

Si fa notare che la Commissione Tecnica istituita dal Presidente Obama ha dichiarato che tra le principali cause che hanno portato alla tragedia nel Golfo del Messico che ha causato la marea nera sono dovute principalmente all'utilizzo di cemento instabile immesso dalla Halliburton nel pozzo Macondo pochi giorni prima al disastroso scoppio.

Secondo l'ENEA (<http://www.enea.it/it/produzione-scientifica/pdf/eni/gennaio-febbraio/ss-macondo.pdf>) le cause dirette del blow-out sono state la volontà di minimizzare i costi che ha indotto gravi errori nella progettazione prima e nell'esecuzione poi di alcune fasi chiave nel completamento del pozzo, seguiti da incomprensibili errori nell'interpretazione dei dati strumentali.

Episodi di blow-out, fortunatamente infrequenti, avvengono anche in aree con problematiche geologiche diverse, a titolo di esempio si cita l'incendio verificatosi nell'agosto 2004 nella Piattaforma ENI "Temsah" localizzata al largo delle coste egiziane a circa 60 km ed a una profondità d'acqua di circa 90 metri.

La piattaforma era costituita da un jacket a quattro gambe, sarebbe stata non presidiata e telecontrollata prevedendo la realizzazione di un numero massimo di 12 pozzi. A seguito di questo incendio la piattaforma è andata completamente distrutta dopo aver funzionato per la durata di pochi mesi. Fortunatamente non ci sono stati morti.



Incendio della Piattaforma Temsah da <http://dorsogna.blogspot.it/>

Mancanza piano di antinquinamento marino

A pag 63 del cap. 5 "Misure di mitigazione e procedure di intervento antinquinamento" appendice B delle integrazioni presentate dalla società, i progettisti affermano:

Provincia Regionale di Ragusa

10° Settore Geologia e Geognostica

"Come riportato nella SIA dopo la costruzione e messa in esercizio di Vega B l'attuale piano di Emergenza per l'Antinquinamento Marino sarà aggiornato per contemplare l'intero complesso produttivo "Vega" come riportato nel Paragrafo 11.1.2. del Quadro di Riferimento Ambientale dello SIA."

Si fa notare che il "piano di emergenza per l'antinquinamento marino" datato 2009 inviato dalla società Edison e pervenuto in data 18 marzo 2012, descrive le operazioni da effettuare in caso di inquinamento per il complesso Vega.


Il piano è per così dire "calibrato" per le due strutture attualmente presenti: Vega A e FSO Leonis, nel senso che è specifico per strutture costantemente presidiate 24 ore su 24 da personale. Il fatto che le strutture siano costantemente presidiate è un concetto che viene ripetuto più volte. Di conseguenza sembrerebbe totalmente inadatto per Vega B che come più volte espresso dagli estensori progettuali non sarà presidiata.

Considerato che, come affermato, l'aggiornamento del piano avverrà dopo la costruzione e messa in esercizio di Vega B, allo stato attuale tale piano non esiste.


Pur non entrando negli aspetti meramente tecnici, si fa notare che anche gli esempi di sversamenti su Vega B: "apertura accidentale valvole di drenaggio" e "rottura manichetta per il rifornimento diesel", riportati a pag 5 del Cap 2 "Definizione degli scenari accidentali (appendice B delle integrazioni presentate)", si parla sempre di costante presenza di personale a bordo. La costante presenza di personale mal si concilia con una piattaforma che non sarà presidiata, di conseguenza gli esempi sopra riportati sono quanto meno inadatti a descrivere le normali condizioni di Vega B in fase di esercizio..

Per quanto sopra evidenziato si conferma il parere espresso precedentemente.

Il funzionario incaricato
(Dott. Geol. G. Scaglione)



V.° Il Dirigente del
10° Settore Geologia e Tutela Ambientale
(Dott. Geol. S. Buonmestieri)



APPENDICE B

**ORDINANZE DELLA CP POZZALLO PER L'ESECUZIONE DEI RILIEVI GEOFISICI
(ORDINANZA NO. 83/2012 DEL 19 OTTOBRE 2012, PROROGATA CON ORDINANZA
NO.86/2012 DEL 30 OTTOBRE 2012)**



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO / GUARDIA COSTIERA
POZZALLO

(C.da Raganzino - ☎095/7474618 ☎0932-953590 - e-mail: pozzallo@guardiacostiera.it)
UFFICIO TECNICA - SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Ordinanza n. 83 /2012

Rilievi geofisici finalizzati all'installazione della piattaforma off-shore denominata "VEGA B"

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pozzallo:

VISTI:

- la nota pervenuta il 29/06/2012, con la quale la società "EDISON S.p.A.", ha richiesto l'autorizzazione per l'esecuzione di rilievi geofisici finalizzati allo studio di fattibilità e per la progettazione, costruzione ed installazione della piattaforma off-shore denominata "VEGA B", mediante la società "G.A.S. s.r.l.", con sede a Casalecchio di Reno (BO), in via Calzavecchio, 23 e l'utilizzo del R/V "ODIN FINDER", iscritto al n° 2 del Registro Internazionale di Ravenna;
- il messaggio prot. n. 00506/N/B-OPERATIVO datato 26/07/2012 di Mariscilia, con il quale si concede il nulla osta ai fini militari marittimi per lo svolgimento dei rilievi di che trattasi;
- il messaggio prot. n. 12797/C/OP/7/GEOMETOC datato 22/02/2012 di Maristat, con cui si comunica il nulla contro relativamente ai possibili impatti sull'attività operativa di Forza Armata dei campionamenti da effettuare;
- il messaggio prot. n. CRRP/DN/05244 datato 05/07/2012 di Maridrografico Genova, con il quale si autorizzano, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 68/1960, i rilievi geofisici sopra citati;
- la nota prot. n. 185 datata 02/03/2012 e pervenuta in data odierna, emanata dall'U.O. VI della Soprintendenza del Mare di Palermo con cui si esprime parere favorevole all'esecuzione delle indagini programmate dalla società "EDISON S.p.A.";
- il Dispaccio prot. n. 2879 datata 26/07/2012 del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche - Divisione IV - Sezione U.N.M.I.G. di Napoli, contenete il nulla osta all'esecuzione dei suddetti rilievi geofisici nella zona di mare ricadente nella concessione di coltivazione per idrocarburi denominata C.C6.EO;
- il Dispaccio prot. n. 0022106 datata 17/09/2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le valutazioni ambientali, nella quale si rappresenta che la società "EDISON S.p.A." ha già richiesto l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale per l'installazione della nuova piattaforma fissa off-shore denominata "VEGA B" e la contestuale posa di due condotte e che detta procedura è stata dichiarata ammissibile e trasmessa per la relativa istruttoria tecnica alla Commissione Tecnica VIA e VAS;
- il Dispaccio prot. n. 0083458 del 18/09/2012 del Reparto VI del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con cui si esprime parere favorevole ai fini della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare per l'esecuzione dei rilievi geofisici sopra citati;
- il Dispaccio prot. n. 0022880 datato 20/09/2012 rilasciato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, contenente il nulla osta per l'esecuzione dei rilievi geofisici in questione;
- gli Avvisi ai naviganti contenuti nella "Premessa agli avvisi ai naviganti" dell'Istituto Idrografico della Marina Militare n. 01/2012 datato 11/01/2012 (I.I. 3146), con particolare riferimento agli avvisi annuali n° 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 e le Informazioni nautiche fascicolo n. 01/2012;
- la nota prot. n. 426/SI del 14/04/2010 della Soprintendenza del Mare di Palermo, con cui si

RITENUTO:

raccomanda il rispetto delle vigenti Ordinanze d'interdizione degli specchi acquei dove sono situati relitti di interesse storico-culturale nonché il rispetto delle norme nazionali ed internazionali relative alla tutela del patrimonio culturale sommerso;

necessario disciplinare lo svolgimento dei rilievi citati, allo scopo di garantire la sicurezza della navigazione nonché la tutela della pubblica e privata incolumità di persone e cose nelle zone di mare interessate;

VISTI:

- gli artt. 17, 30, 81 e 1164 del Codice della navigazione, nonché l'art. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- la Legge n. 616/1962 sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 435/1991;
- il D.P.R. n. 816/1977 che stabilisce il limite delle acque territoriali italiane;
- la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva in Italia con Legge nr. 1085 del 21.12.1977;
- la Legge n. 979/1982, recante "Disposizioni per la difesa del mare";
- Il D.Lgs. n. 04/2012 sulla disciplina della pesca marittima ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 1639/1968;

RENDE NOTO

Dal 20 al 30 ottobre 2012, condimeteo permettendo, solo in orario diurno, la società "G.A.S. s.r.l." con sede a Casalecchio di Reno (BO), in via Calzavecchio, 23, mediante l'utilizzo del R/V "ODIN FINDER", iscritto al n° 2 del Registro Internazionale di Ravenna, effettuerà, su incarico della società "EDISON S.p.A.", dei rilievi geofisici finalizzati allo studio di fattibilità e per la progettazione, costruzione ed installazione della piattaforma off-shore denominata "VEGA B", nella zona di mare ricadente nella concessione di coltivazione per idrocarburi denominata C.C6.EO e nei punti meglio evidenziati nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza perché ne formi parte integrante.

ORDINA

Articolo 1

(Distanza di sicurezza e condotta delle unità navali in prossimità dell'area dei lavori)

Nei giorni e negli orari sopra indicati, tutte le unità navali di qualsiasi genere in transito od in prossimità dei suddetti campionamenti marini dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza di almeno 1.000 metri dal mezzo nautico operante, prestando massima attenzione alle segnalazioni che potrebbero essere loro rivolte dall'unità impiegata nei rilievi nonché adottando, se del caso, tutte le accortezze e le precauzioni dettate dall'arte marinaresca al fine di scongiurare potenziali situazioni di pericolo, evitando di creare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni in corso. Le unità navali in transito dovranno procedere alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive dei mezzi necessarie per la manovra di governo in sicurezza degli stessi e comunque tali da non creare movimenti ondosi che disturbino il normale svolgimento delle attività di ricerca in atto, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni che venissero loro rivolte dal personale impegnato nei rilievi da effettuare.

Articolo 2

(Precauzioni)

L'unità navale impiegata nei rilievi geofisici di che trattasi, dovrà essere considerata "nave con manovrabilità limitata", così come previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare del 1972 (COLREG 72) e, pertanto, dovrà mostrare i segnali previsti dall'art. 27, lettera b) del suddetto Regolamento, unitamente alla bandiera "IR" del Codice Internazionale dei Segnali, nonché rispettare tutte le altre normative e

prescrizioni riguardanti i sistemi di segnalamento marittimo AISM-IALA, del Regolamento citato nonché dello specifico nulla osta rilasciato da questa Capitaneria di Porto ed indicato in premessa.

Articolo 3

(Obbligo di comunicazioni)

E' fatto obbligo al Comando dell'unità navale impegnata in detti rilievi ed indagini comunicare, mediante apparato radio VHF, l'orario di inizio e quello di fine delle attività giornaliere da svolgere, unitamente ad eventuali pregiudizi derivanti dalle operazioni condotte, in danno delle normali attività connesse alla balneazione, navigazione, traffico mercantile, pesca ed a tutti gli altri pubblici usi del mare.

Art. 4

(Disposizioni finali e sanzioni)

L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita:



- dall'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato;
- ai sensi dell'art. 53, comma 3 del D.Lvo n. 171/2005.


E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio, con diffusione/divulgazione, altresì, assicurata mediante:

- a) trasmissione a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessati;
- b) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- c) emissione di apposito Avviso ai naviganti;
- d) inserimento nel sito web istituzionale di questo Comando: www.pozzallo.guardiacostiera.it, alla voce "Ordinanze";
- e) invio a concessionari demaniali, cooperative di pesca, circoli nautici, porti turistici, operatori ed utenti portuali in genere, che hanno l'obbligo di esporla permanentemente, in luogo ben visibile dal pubblico e dall'utenza nonché di darne conoscenza al proprio personale.

Pozzallo, li 19 OTT. 2012

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Andrea TASSARA




Figura 2: Aree da investigare e punti di prelievo.

Area	Dimensioni [m]
ABCD	2000 x 2000
EFGH	1500 x 5200
IJKL	500 x 2500

Tabella 1: Dimensioni aree indicate in Figura 2

Le coordinate sono riferite al sistema GAUSS-BOAGA FUSO Est.

Punto	Latitude N [m]	Longitude E [m]
E	4046115	2481903
F	4044348	2486794
G	4042938	2486285
H	4044704	2481394

Tabella 2: coordinate corridoio Vega A-Vega B.

Punto	Latitude N [m]	Longitude E [m]
I	4046121	2487278
J	4045936	2487743
K	4043614	2486816
L	4043799	2486352

Tabella 3: coordinate corridoio Vega A-FSO.

Punto	Latitude N [m]	Longitude E [m]
A	4046925	2481133
B	4046246	2483014
C	4044365	2482335
D	4045044	2480454

Tabella 4: area piattaforma VEGA B.

Punto	CPTU	BC	PC	Latitude N [m]	Longitude E [m]
1	x	x	x	4045612	2481825
2	x			4045442	2482295
3	x	x	x	4045272	2482766
4	x			4045103	2483236
5	x	x	x	4044933	2483706
6	x			4044763	2484176
7	x	x	x	4044593	2484647
8	x			4044423	2485117
9	x	x	x	4044253	2485587
10	x			4044084	2486057
11	x	x	x	4043914	2486528
12	x	x	x	4044079	2486661
13	x			4044543	2486846
14	x	x	x	4045007	2487031
15	x			4045472	2487216
16	x	x	x	4045936	2487402

Tabella 5: coordinate CPTU, BC, PC (prove Penetrometriche, Box-Corer, Piston-Corer).



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI POZZALLO
Sezione Tecnica,
Sicurezza e Difesa Portuale

97016, Pozzallo

P.d.c. Sgt. Np LICITRA G. - Tel. 095 77474818

338.1012012012

A VEDI INDIRIZZI IN ALLEGATO

Prot. n. 23956

Tel ☎ : 095 7474618

Fax ☎ : 0932 953590

E-mail ✉ : pozzallo@guardiacostiera.it

Sito internet 🌐 : www.pozzallo.guardiacostiera.it

Argomento: Trasmissione Ordinanza n°86/ 2012 del 30.10.2012

VIA E-MAIL

(SPAZIO RISERVATO A
PROTOCOLLI VISTI E
DECRETAZIONI)

Si trasmette, in allegato, per opportuna conoscenza e norma, con preghiera di massima diffusione, l'Ordinanza in argomento emanata da questo Comando, riguardante la proroga dell'Ordinanza n°83/2012 fino al 30.11.2012.

D'ordine
Il Capo Servizio Sicurezza
della Navigazione e Portuale
C.C. (CP) Marco TOGNAZZONI



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO / GUARDIA COSTIERA

POZZALLO

(C.da Raganzino - ☎095/7474618 ☎0932-953590 - e-mail: pozzallo@guardiacostiera.it)

UFFICIO TECNICA - SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Ordinanza n. 86/2012

Rilievi geofisici finalizzati all'installazione della piattaforma off-shore denominata "VEGA B"

Il sottoscritto Capitano di Fregata (GP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Pozzallo

VISTI:

- la nota pervenuta il 29/10/2012, con la quale la società "EDISON S.p.A." ha richiesto la proroga fino al 30 novembre 2012 per l'esecuzione di rilievi geofisici finalizzati allo studio di fattibilità e per la progettazione, costruzione ed installazione della piattaforma off-shore denominata "VEGA B", mediante la società "G.A.S. s.r.l.", con sede a Casalecchio di Reno (BO), in via Calzavecchio, 23 e l'utilizzo del R/V "ODIN FINDER" iscritto al n° 2 del Registro Internazionale di Ravenna;
- il messaggio prot. n. 07934/N/B-OPERATIVO datato 26/10/2012 di Marsicella, con il quale si concede il nulla osta ai fini militari marittimi per lo svolgimento dei rilievi di che trattasi;
- il messaggio prot. n. CRRP/DN/05244 datato 05/07/2012 di Mando Grafico Genova, con il quale si autorizzano, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 68/1960, i rilievi geofisici sopra citati;
- la propria Ordinanza n. 83/2012 riguardante la disciplina dell'esecuzione dei rilievi sopra citati;

RITENUTO:

necessario disciplinare lo svolgimento dei rilievi citati, allo scopo di garantire la sicurezza della navigazione nonché la tutela della pubblica e privata incolumità di persone e cose nelle zone di mare interessate

VISTI:

- gli artt. 17, 30, 81 e 1164 del Codice della navigazione, nonché l'art. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- la Legge n. 616/1962 sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 435/1991;
- il D.P.R. n. 816/1977 che stabilisce il limite delle acque territoriali italiane;
- la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva in Italia con Legge nr. 1085 del 21.12.1977;
- la Legge n. 979/1982 recante "Disposizioni per la difesa del mare";
- Il D.Lgs. n. 04/2012 sulla disciplina della pesca marittima ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 1639/1968;

RENDE NOTO

Dal 30 ottobre al 30 novembre 2012, condimeteo permettendo, solo in orario diurno, la società "G.A.S. s.r.l." con sede a Casalecchio di Reno (BO), in via Calzavecchio, 23, mediante l'utilizzo del R/V "ODIN FINDER" iscritto al n° 2 del Registro Internazionale di Ravenna, effettuerà, su incarico della società "EDISON S.p.A.", dei rilievi geofisici finalizzati allo studio di fattibilità e per la progettazione, costruzione ed installazione della piattaforma off-shore denominata "VEGA B", nella zona di mare ricadente nella concessione di coltivazione per idrocarburi denominata C.C6.EO e nei punti meglio evidenziati nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza perché ne formi parte integrante.

ORDINA

Articolo 1

(Distanza di sicurezza e condotta delle unità navali in prossimità dell'area dei lavori)

Nei giorni e negli orari sopra indicati, tutte le unità navali di qualsiasi genere in transito od in prossimità dei suddetti campionamenti marini dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza di almeno 1.000 metri dal mezzo nautico operante, prestando massima attenzione alle segnalazioni che potrebbero essere loro rivolte dall'unità impiegata nei rilievi nonché adottando, se del caso, tutte le accortezze e le precauzioni dettate dall'arte marinaiasca al fine di scongiurare potenziali situazioni di pericolo, evitando di creare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni in corso. Le unità navali in transito dovranno procedere alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive dei mezzi necessarie per la manovra di governo in sicurezza degli stessi e comunque tali da non creare movimenti ondosi che disturbino il normale svolgimento delle attività di ricerca in atto, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni che venissero loro rivolte dal personale impegnato nei rilievi da effettuare.

Articolo 2

(Precauzioni)

L'unità navale impiegata nei rilievi geofisici di che trattasi, dovrà essere considerata "nave con manovrabilità limitata", così come previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare del 1972 (COLREG 72) e pertanto, dovrà mostrare i segnali previsti dall'art. 27, lettera b) del suddetto Regolamento unitamente alla bandiera "IR" del Codice Internazionale dei Segnali, nonché rispettare tutte le altre normative e prescrizioni riguardanti i sistemi di segnalamento marittimo AISM-IALA, del Regolamento citato nonché dello specifico nulla osta rilasciato da questa Capitaneria di Porto ed indicato in premessa.

Articolo 3

(Obbligo di comunicazioni)

E' fatto obbligo al Comando dell'unità navale impegnata in detti rilievi ed indagini comunicare, mediante apparato radio VHF, l'orario di inizio e quello di fine delle attività giornaliere da svolgere, unitamente ad eventuali pregiudizi derivanti dalle operazioni condotte, in danno delle normali attività connesse alla balneazione, navigazione, traffico mercantile, pesca ed a tutti gli altri pubblici usi del mare.

Art. 4

(Disposizioni finali e sanzioni)

L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita:

- dall'art. 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso reato;
- ai sensi dell'art. 53, comma 3 del D. Lvo n. 171/2005.



E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio, con diffusione/divulgazione, altresì, assicurata mediante:

- a) trasmissione a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessati;
- b) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;

- c) emissione di apposito Avviso ai naviganti;
- d) inserimento nel sito web istituzionale di questo Comando: www.pozzallo.guardiacostiera.it, alla voce "Ordinanze";
- e) invio a concessionari demaniali, cooperative di pesca, circoli nautici, porti turistici, operatori ed utenti portuali in genere, che hanno l'obbligo di esporla permanentemente, in luogo ben visibile dal pubblico e dall'utenza nonchè di darne conoscenza al proprio personale.

Pozzallo, li 30 ottobre 2012

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Andrea MARSARA



FASIC NAV - AGGIORNATA SETTEMBRE 2011 - Ordinanza rilievi ed ispezioni geofisiche VEGA B.doc